

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
390/2022/R/EEL

**ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CONFIGURAZIONI PER
L'AUTOCONSUMO PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO
199/2021 E DAL DECRETO LEGISLATIVO 210/2021**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

2 agosto 2022

Premessa

L'Autorità, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 120/2022/R/eel in relazione all'implementazione delle disposizioni previste dai decreti legislativi 199/21 (di recepimento della direttiva 2018/2001) e 210/21 (di recepimento della direttiva 2019/944) in materia di autoconsumo, con il presente documento per la consultazione definisce i propri orientamenti in merito a:

- *l'aggiornamento del Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC) per effetto della nuova definizione introdotta per identificare tali sistemi;*
- *l'aggiornamento del Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC) per tenere conto della possibilità di realizzare nuovi Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);*
- *l'innovazione della regolazione attualmente vigente, in via transitoria, per la valorizzazione dell'autoconsumo realizzato tramite gruppi di utenti in edifici o condomini o nell'ambito delle comunità energetiche, per tenere conto delle nuove definizioni e dei nuovi perimetri (di seguito: autoconsumo diffuso).*

Come già indicato nella deliberazione 120/2022/R/eel, il presente documento per la consultazione non include gli orientamenti dell'Autorità in merito alla definizione delle specifiche ragioni di carattere tecnico che devono ricorrere affinché la condivisione dell'energia elettrica avvenga in virtù di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della rete di distribuzione esistente ovvero mediante reti di nuova realizzazione, di cui all'articolo 14, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 210/21; né riporta gli orientamenti in merito alla predisposizione delle convenzioni-tipo per il rilascio della sub-concessione, di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 210/21.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta compilando l'apposito modulo interattivo disponibile nel sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.arera.it, entro il **9 settembre 2022**.*

Si fa riferimento all'Informativa relativa al trattamento dei dati personali, punto 1, lettere b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione a eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
Unità Energia sostenibile, efficienza e fonti rinnovabili – EFR
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
Tel. 02-65565290
pec istituzionale: protocollo@pec.arera.it
e-mail: info@arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA (Titolare del trattamento) nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate nel sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti a indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché a evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'ARERA è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1.	Introduzione generale	6
2.	Orientamenti dell’Autorità ai fini dell’aggiornamento del TISSPC	7
2.A	<i>La situazione attuale</i>	<i>7</i>
2.B	<i>L’evoluzione del quadro normativo</i>	<i>8</i>
	<i>Disposizioni normative previste dal decreto legislativo 199/21</i>	<i>8</i>
	<i>Disposizioni normative previste dal decreto legislativo 210/21</i>	<i>10</i>
2.C	<i>Gli orientamenti dell’Autorità in materia di SSPC</i>	<i>11</i>
3.	Orientamenti dell’Autorità ai fini dell’aggiornamento del TISDC	13
3.A	<i>La situazione attuale</i>	<i>13</i>
3.B	<i>L’evoluzione del quadro normativo</i>	<i>16</i>
3.C	<i>Gli orientamenti dell’Autorità in materia di SDC</i>	<i>18</i>
4.	Orientamenti dell’Autorità ai fini dell’aggiornamento della regolazione per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso	20
4.A	<i>La situazione attuale</i>	<i>20</i>
4.B	<i>L’evoluzione del quadro normativo</i>	<i>23</i>
	<i>Disposizioni normative previste dal decreto legislativo 199/21</i>	<i>23</i>
	<i>Disposizioni normative previste dal decreto legislativo 210/21</i>	<i>26</i>
4.C	<i>Gli orientamenti dell’Autorità in materia di autoconsumo diffuso</i>	<i>28</i>
	<i>Introduzione</i>	<i>28</i>
	<i>Il quadro definitorio</i>	<i>29</i>
	<i>La condivisione dell’energia elettrica e l’autoconsumo dell’energia elettrica. Estensione geografica delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso e periodo temporale di riferimento</i>	<i>31</i>
	<i>Individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso</i>	<i>33</i>
	<i>Il modello regolatorio per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso</i>	<i>35</i>
	<i>Modalità per la messa a disposizione dei dati che rilevano ai fini della determinazione e della valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata</i>	<i>44</i>
	<i>Modalità per lo scomputo in bolletta dell’energia elettrica autoconsumata</i>	<i>44</i>
	<i>Copertura dei costi sostenuti dal GSE per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata e per l’erogazione degli incentivi</i>	<i>46</i>
	<i>Sperimentazione di criteri di promozione dell’auto-bilanciamento</i>	<i>47</i>
5.	Conclusioni e seguiti	47

1. Introduzione generale

- 1.1 Con il termine “autoconsumo” si intende il consumo, istantaneo o per il tramite di sistemi di accumulo, dell’energia elettrica prodotta all’interno di un’area opportunamente delimitata, indipendentemente dai soggetti (anche diversi tra loro) che ricoprono il ruolo di produttore e di cliente finale e dai relativi assetti societari, purché operanti nello stesso sito opportunamente definito e confinato, indipendentemente dalla fonte che alimenta l’impianto di produzione e indipendentemente dall’utilizzo della rete di distribuzione o di collegamenti elettrici privati.
- 1.2 Pertanto, l’autoconsumo presuppone la contemporaneità di produzione e consumo in un ambito geografico ristretto.
- 1.3 Sono diverse le configurazioni realizzabili che consentono la valorizzazione (implicita o esplicita) dell’autoconsumo. Esse sono classificabili in:
 - Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), per i quali l’Autorità ha definito la propria regolazione con il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC, Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel);
 - Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), per i quali l’Autorità ha definito la propria regolazione con il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC, Allegato A alla deliberazione 539/2015/R/eel);
 - sistemi di autoconsumo individuale “a distanza”, oggetto di recente introduzione e per i quali non esiste una regolazione dell’Autorità;
 - gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente, per i quali l’Autorità (limitatamente alle configurazioni da fonti rinnovabili) ha definito la propria regolazione transitoria con la deliberazione 318/2020/R/eel;
 - comunità energetiche, per le quali l’Autorità (limitatamente alle configurazioni da fonti rinnovabili) ha definito la propria regolazione transitoria con la deliberazione 318/2020/R/eel.
- 1.4 Il presente documento per la consultazione, per ciascuna delle configurazioni di cui al punto 1.3, richiama la normativa vigente come modificata principalmente dal decreto legislativo 199/21 (di recepimento della direttiva 2018/2001) e dal decreto legislativo 210/21 (di recepimento della direttiva 2019/944) e riporta gli orientamenti per il conseguente aggiornamento e/o la conseguente innovazione della regolazione.
- 1.5 Esso si inquadra nell’ambito del procedimento avviato con il punto 1) della deliberazione 120/2022/R/eel e, come già evidenziato in tale deliberazione, non include gli orientamenti dell’Autorità in merito alla definizione delle specifiche ragioni di carattere tecnico che devono ricorrere affinché la condivisione dell’energia elettrica avvenga in virtù di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della rete di distribuzione esistente ovvero mediante reti di nuova realizzazione, di cui all’articolo 14, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 210/21, né riporta gli orientamenti in merito alla predisposizione delle convenzioni-

tipo per il rilascio della sub-concessione, di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 210/21. Questi orientamenti, infatti, potranno essere presentati in modo coordinato, a seguito dell'adozione, da parte del Ministro della Transizione Ecologica, della procedura di autorizzazione alla stipula della sub-concessione, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 210/21, tenendo conto di quanto sarà previsto dalla richiamata procedura.

- 1.6 Più in dettaglio, il Capitolo 2 del presente documento per la consultazione è relativo all'aggiornamento del TISSPC per effetto della nuova definizione introdotta per identificare i SSPC; il Capitolo 3 è relativo all'aggiornamento del TISDC per tenere conto della possibilità di realizzare nuovi SDC; il Capitolo 4 è relativo all'innovazione della regolazione per la valorizzazione del cosiddetto "autoconsumo diffuso" (qui rientrano i sistemi di autoconsumo individuale "a distanza", i gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente e le comunità energetiche).

2. Orientamenti dell'Autorità ai fini dell'aggiornamento del TISSPC

2.A *La situazione attuale*

- 2.1 I SSPC sono sistemi caratterizzati dall'insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete, all'interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico. Esistono varie tipologie di SSPC, le cui definizioni derivano da una pluralità di normative, tra cui si ricordano, in particolare, il decreto legislativo 79/99 e il decreto legislativo 115/08.

- 2.2 I SSPC comprendono:

- i sistemi in regime di scambio sul posto caratterizzati da soli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW (SSP-A);
- i sistemi in regime di scambio sul posto non rientranti nella categoria di SSP-A (SSP-B);
- i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU);
- i Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SESEU);
- gli Altri Sistemi di AutoProduzione (ASAP);
- le cooperative storiche dotate di rete propria;
- i consorzi storici dotati di rete propria;
- gli Altri Sistemi Esistenti (ASE).

Per le relative definizioni si rimanda al TISSPC. Si evidenzia che, prima del decreto legislativo 210/21, tra le suddette tipologie di SSPC, le uniche che potevano essere realizzate ex-novo erano le configurazioni in scambio sul posto (SSP-A e SSP-B), i SEU e gli ASAP.

- 2.3 Le disposizioni relative alla regolazione dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), ad eccezione delle cooperative storiche dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria, sono definite dalla deliberazione 578/2013/R/eel e dal relativo TISSPC. Tali disposizioni sono in vigore dal 1 gennaio 2014.
- 2.4 Le cooperative storiche dotate di rete propria e i consorzi storici dotati di rete propria sono regolati in modo specifico dalla deliberazione 46/2012/R/eel e dal relativo Testo Integrato Cooperative Elettriche (TICOOP, Allegato A alla medesima deliberazione 46/2012/R/eel).
- 2.5 Escludendo le cooperative storiche concessionarie e le cooperative esistenti, nell'ambito dei SSPC, il trasporto di energia elettrica dagli impianti di produzione alle unità di consumo che li costituiscono avviene per il tramite di collegamenti elettrici diretti non classificati tra le reti elettriche né gestiti da un gestore di rete; tutte le componenti tariffarie e i corrispettivi previsti dalla regolazione vigente¹ si applicano in relazione al punto di connessione alla rete a cui essi sono connessi e all'energia elettrica prelevata per il suo tramite. Le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del decreto-legge 244/16, come convertito con modificazioni dalla legge 19/17 (di seguito: decreto-legge 244/16), si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica con obbligo di connessione di terzi.

2.B L'evoluzione del quadro normativo

Disposizioni normative previste dal decreto legislativo 199/21

- 2.6 L'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 199/21 introduce disposizioni in merito ai clienti finali che diventano autoconsumatori individuali di energia rinnovabile², distinguendo tra il caso in cui l'impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili sia direttamente collegato all'utenza del cliente finale e il caso in cui gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili siano ubicati presso edifici o siti distinti da quelli presso cui il cliente finale opera (di seguito: autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza"), fermo restando che tali edifici o siti debbano essere nella disponibilità del cliente finale

¹ Sono le tariffe di trasmissione e di distribuzione di cui al Testo Integrato Trasporto (TIT, Allegato A alla deliberazione 568/2019/R/eel), i corrispettivi di dispacciamento di cui all'articolo 24 del Testo Integrato Settlement (TIS, Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09), i corrispettivi a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità (*capacity market*) di cui all'articolo 23bis del TIS e i corrispettivi per la reintegrazione degli oneri della salvaguardia e delle tutele graduali di cui rispettivamente agli articoli 25bis e 25ter del TIS.

² Il decreto legislativo 199/21 introduce la definizione di "autoconsumatore di energia rinnovabile" inteso come il "cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del [medesimo, NdR] decreto".

autoconsumatore. Nel caso in cui l'impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili sia direttamente collegato all'utenza del cliente finale, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere di proprietà o gestiti da un soggetto terzo, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.

2.7 Per quanto riguarda gli impianti di produzione ubicati presso siti distinti da quelli presso cui il cliente finale opera, l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 199/21³ prevede che:

- a) l'impianto di produzione possa essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo (fattispecie di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.1);
- b) l'autoconsumatore possa utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore (fattispecie di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.2). Tale casistica può accedere alla valorizzazione dell'autoconsumo prevista nel caso delle comunità energetiche rinnovabili.

L'articolo 30, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 199/21 prevede anche che la fattispecie di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.2), possa accedere alla valorizzazione dell'autoconsumo e agli strumenti di incentivazione previsti per le comunità energetiche rinnovabili, mentre la fattispecie di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.1), possa accedere agli strumenti di incentivazione "generalisti" previsti per le fonti rinnovabili o agli strumenti di incentivazione previsti per le comunità energetiche rinnovabili.

2.8 In tutti i casi richiamati al punto 2.7, l'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21 prevede che le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema trovino applicazione anche all'energia elettrica autoconsumata, incluso il caso in cui sia realizzato un collegamento elettrico diretto tra unità di consumo e unità di produzione, demandando all'Autorità le modalità di attuazione.

2.9 Infine, l'articolo 33 del decreto legislativo 199/21 attribuisce al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) e alla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (di seguito: RSE) ruoli di monitoraggio e di analisi relativi alle configurazioni di autoconsumo.

³ Come modificato dall'articolo 10-ter del decreto-legge 17/22, come convertito in legge con modificazioni dalla legge 34/22.

Disposizioni normative previste dal decreto legislativo 210/21

- 2.10 L'articolo 14, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 210/21 introduce disposizioni in merito ai clienti attivi che, tra l'altro, possono diventare autoconsumatori individuali di energia elettrica, avvalendosi di impianti di produzione nuovi o esistenti che possono essere gestiti anche da un soggetto terzo.
- 2.11 L'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 210/21 introduce disposizioni in merito ai clienti attivi che agiscono collettivamente e in tale ambito prevede la possibilità che gli impianti di produzione possano essere ubicati nell'edificio o condominio nonché in siti diversi nella disponibilità dei clienti attivi medesimi e che la titolarità dei predetti impianti di produzione possa essere in capo a un soggetto terzo, purché quest'ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o più clienti attivi facenti parte del gruppo. Siffatta previsione normativa, qualora il cliente attivo sia uno solo, appare complementare a quella relativa all'autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" di cui ai punti 2.6 e 2.7 e potrebbe sinteticamente essere indicata come cliente attivo "a distanza".
- 2.12 L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 210/21 definisce il cliente attivo come un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolge almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore. Tali attività non possono in ogni caso costituire l'attività commerciale o professionale principale del/i medesimo/i cliente/i finale/i.
- 2.13 L'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 210/21 introduce una nuova definizione di SSPC, dando mandato all'Autorità di aggiornare la propria regolazione in materia. In particolare, un SSPC è un sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, a una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o a una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario. I SSPC devono insistere su particelle catastali poste nella disponibilità di uno o più dei soggetti che fanno parte di medesimi SSPC.
- 2.14 Inoltre, l'articolo 14, comma 11, lettera b), del decreto legislativo 210/21 prevede che il GSE abbia un ruolo di monitoraggio delle configurazioni di autoconsumo.

2.C *Gli orientamenti dell’Autorità in materia di SSPC*

2.15 Dall’analisi puntuale svolta nei punti precedenti del presente Capitolo 2, emerge che le definizioni esistenti e le nuove definizioni di autoconsumatore individuale, di cliente attivo, di autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili “a distanza” con linea diretta (si veda il punto 2.7, lettera a)) e l’eventuale fattispecie di cliente attivo “a distanza” con linea diretta (caso complementare a quello di autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili “a distanza” con linea diretta) siano tutte casi particolari della più generale definizione di Sistema Semplice di Produzione e Consumo introdotta dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 210/21.

2.16 Pertanto, si ritiene che l’unica modifica sostanziale da apportare al TISSPC, al fine di recepire quanto previsto dai decreti legislativi 199/21 e 210/21, sia quella di sostituire la definizione di sistemi semplici di produzione e consumo di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera nn), del TISSPC con la seguente definizione: “

nn) **sistema semplice di produzione e consumo (SSPC):** il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario. I diversi elementi che costituiscono un sistema semplice di produzione e consumo devono insistere su particelle catastali poste nella disponibilità di uno o più dei soggetti che fanno parte di detti sistemi. A tal fine, con il termine disponibilità si intende la piena disponibilità di un’area di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera bb), del TISSPC⁴ per quanto riguarda gli impianti di produzione e le unità di consumo, mentre per quanto riguarda i collegamenti elettrici è ammissibile anche il diritto di servitù.”.

Altre modifiche puntuali dovranno essere apportate al TISSPC al fine di raccordare questa nuova definizione con le disposizioni in esso contenute.

2.17 Considerato che, all’interno dei SSPC, il trasporto di energia elettrica dai siti di produzione ai siti di consumo avviene tramite collegamenti diretti e privati e che, quindi, l’energia elettrica prodotta e autoconsumata al loro interno non è prelevata dalla rete pubblica con obbligo di connessione di terzi, si ritiene che:

- alla configurazione di autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili “a distanza” con linea diretta (si veda il punto 2.7, lettera a)) e all’equivalente configurazione afferente alla casistica del cliente attivo “a distanza” con linea diretta, essendo già di per sé tipologie di SSPC, debba essere applicata la

⁴ Con il termine “piena disponibilità di un’area” si intende il possesso, in relazione ad una determinata area, di un diritto di proprietà o di altri titoli quali il possesso di un diritto di superficie o di usufrutto, ovvero un titolo contrattuale quale un contratto di comodato d’uso o di locazione. Il diritto di servitù non è un titolo idoneo a ritenere un’area nella piena disponibilità di un soggetto.

regolazione vigente per i SSPC richiamata al punto 2.5; l'eventuale applicazione, in tali casi, delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema anche all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica con obbligo di connessione di terzi (come potrebbe derivare da una interpretazione letterale ed estensiva delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21) risulterebbe in contrasto con l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16 e comporterebbe discriminazioni rispetto alle altre tipologie di autoconsumo caratterizzate dall'utilizzo di collegamenti elettrici privati. In questi casi, pertanto, trova applicazione la definizione di SSPC, ivi incluse le parti afferenti alla disponibilità delle aree previste per i SSPC (vds punto 2.16);

- le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21, finalizzate a prevedere che, alla configurazione di autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" con linea diretta, si applichi la regolazione prevista per le forme di autoconsumo che utilizzano la rete pubblica con obbligo di connessione di terzi per trasportare l'energia elettrica dai siti di produzione ai siti di consumo (ivi incluse le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema), vadano applicate su richiesta dell'autoconsumatore. In tal caso, la configurazione che ne deriva verrà trattata non più come SSPC ma come le configurazioni relative all'autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" di cui al successivo alinea (ivi incluse le previsioni normative in materia di incentivazione dell'autoconsumo diffuso di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 199/21 e ad eccezione della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata). In altre parole, in tale caso, l'energia elettrica prodotta e autoconsumata senza utilizzare la rete pubblica con obbligo di connessione di terzi viene trattata come se la utilizzasse: ad essa si applicherebbero le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema ma, al tempo stesso, beneficerebbe degli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 199/21 (incentivi che, invece, non potrebbero trovare applicazione per l'energia elettrica autoconsumata e gestita nel quadro regolatorio dei SSPC). In questi casi, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 199/21, vi possono essere più impianti di produzione gestiti da un solo produttore e una sola unità di consumo e gli edifici o siti dove sono ubicati gli impianti di produzione devono essere nella disponibilità dell'unico cliente finale;
- le configurazioni relative all'autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" e al cliente attivo "a distanza", nell'ambito delle quali viene utilizzata la rete di distribuzione esistente per autoconsumare l'energia prodotta in unità di consumo gestite dallo stesso autoconsumatore, non rientrino nell'alveo dei SSPC, bensì nell'ambito delle tipologie di autoconsumo diffuso di cui al Capitolo 4 (cui si rimanda per la relativa regolazione). In questi casi, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 199/21 e in coerenza con l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 210/21, vi possono essere più impianti di produzione gestiti da un solo produttore e più unità di consumo

gestite da un solo cliente finale e gli edifici o siti dove sono ubicati gli impianti di produzione devono essere nella disponibilità dell'unico cliente finale. Benché non specificato nel dettato normativo del decreto legislativo 199/21, si ritiene che anche in questi casi (in coerenza con tutti gli altri casi sopra descritti) il produttore possa essere un soggetto diverso dal cliente finale.

- S1. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle diverse configurazioni di autoconsumo individuale e alle conseguenti modifiche da apportare al TISSPC?*
- S2. Si condividono gli orientamenti prospettati in relazione all'applicabilità di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21 e alla possibilità di scelta da parte dell'autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" con linea diretta di poter accedere, in alternativa, alla regolazione prevista dal TISSPC ovvero alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo diffuso?*

3. Orientamenti dell'Autorità ai fini dell'aggiornamento del TISDC

3.A La situazione attuale

3.1 Il quadro legislativo in materia di SDC ha subito diverse evoluzioni negli anni anche se le norme di rango primario che hanno contribuito sostanzialmente a definirne il quadro vigente sono state la legge 99/09 e il decreto legislativo 93/11. Tramite le predette norme primarie, nonché alcuni decreti attuativi (si veda il decreto ministeriale 10 dicembre 2010) il legislatore ha:

- introdotto la definizione di Reti Interne d'Utenza (di seguito: RIU):
- recepito nell'ordinamento nazionale la disciplina di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che *"i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009"*, ed escludendo conseguentemente (anche in considerazione della normativa primaria in materia di esercizio dell'attività di distribuzione) la possibilità che si potessero realizzare nuovi SDC diversi da quelli ricadenti nell'ambito delle reti portuali e aeroportuali (aree in cui il soggetto che eroga il servizio di distribuzione lo fa sulla base di una concessione rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale competente ovvero dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – ENAC);
- previsto che:
 - i. ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, la responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi sia limitata, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse ai SDC, al punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna), del servizio di

dispacciamento alle singole unità di produzione e di consumo connesse al SDC;

- ii. le parti variabili degli oneri generali di sistema siano applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi (tale previsione, dapprima valida esclusivamente per le RIU, è stata estesa a tutti i SDC per effetto dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16);
- iii. l'Autorità, tra l'altro, abbia il compito di individuare le configurazioni che rientrano tra i SDC e di definirne la regolazione in materia di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita.

3.2 L'Autorità, sulla base di quanto previsto dal quadro normativo nazionale in materia di SDC, nonché di quanto previsto dal quadro normativo comunitario (con particolare riferimento all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE e alla Nota integrativa del 22 gennaio 2010 della Commissione europea in materia di mercati retail), con la deliberazione 539/2015/R/eel e il relativo TISDC ha:

- completato il quadro definitorio in materia di reti elettriche e SDC;
- definito le procedure che i gestori dei SDC dovevano seguire per fare classificare le proprie reti tra i SDC;
- definito la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di SDC;
- previsto che i gestori dei SDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE e poiché i SDC sono reti di distribuzione, siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari ai sensi del decreto legislativo 79/99 e del d.P.R. 235/77, salvo specifiche deroghe previste dal TISDC in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2009/72/CE.

3.3 Sul piano definitorio, quindi, un SDC è una rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili⁵ che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione di alcuni casi limitati (previsti dalla direttiva 2009/72/CE e ripresi dall'articolo 6, comma 6.1, del TISDC), non rifornisce clienti civili. Tale sistema di distribuzione, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie (imprese distributrici titolari di una concessione per l'erogazione, rispettivamente, del servizio di trasmissione o di distribuzione ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del d.P.R. 235/77), è caratterizzato dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono

⁵ Ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, lettera u), del TISDC, la rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili è una qualsiasi rete elettrica gestita da un gestore di rete non titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione rilasciata ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del d.P.R. 235/77 e che non ha l'obbligo di connettere tutti i soggetti che ne fanno richiesta, ma solo le utenze connettabili come disciplinate dall'articolo 6 del TISDC.

integrati oppure dal fatto che distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.

- 3.4 L'insieme dei SDC è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le RIU e gli Altri SDC (ASDC), questi ultimi intesi come le reti elettriche, diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi e diverse dalle RIU, esistenti ovvero autorizzate alla data del 15 agosto 2009 e che soddisfano i requisiti dei SDC.
- 3.5 L'Autorità con il TISDC ha, anche:
- istituito il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC⁶;
 - individuato le procedure che i gestori delle reti elettriche in possesso dei requisiti necessari per essere classificate tra i SDC devono seguire affinché la propria rete sia classificata come SDC ed inserita in uno dei due Registri di cui al precedente alinea, nonché le modalità per comunicare le modifiche intercorse alle predette configurazioni impiantistiche;
 - disposto le modalità e le tempistiche⁷ per la trasmissione alla medesima Autorità dell'istanza di inserimento nei Registri dei SDC e che il mancato invio della medesima istanza entro le relative tempistiche comporti la decadenza del diritto all'inclusione della configurazione elettrica nel Registro delle RIU ovvero nel Registro degli ASDC;
 - disposto che, in deroga a quanto previsto nel precedente alinea, nel caso delle reti elettriche per la cui gestione un'Autorità e/o un apposito Ente abbia il potere di rilasciare concessioni per l'erogazione dei pubblici servizi (ivi incluso quello di distribuzione di energia elettrica), quali quelle insite in porti e aeroporti, il diritto di inserimento nel Registro degli ASDC possa essere esercitato anche a seguito di dichiarazioni trasmesse in data successiva al 30 settembre 2018.
- 3.6 L'Autorità con il TISDC ha, inoltre, stabilito quali siano i diritti e gli obblighi dei relativi gestori di rete prevedendo, tra l'altro, che:
- ai gestori di SDC si applichino tutte le disposizioni afferenti alle imprese distributrici, a eccezione di quanto previsto dal medesimo TISDC;
 - i gestori di SDC abbiano l'obbligo di garantire agli utenti dei SDC il libero accesso al sistema elettrico⁸.

⁶ L'elenco delle RIU (confluito successivamente nel Registro delle RIU) è stato pubblicato per la prima volta con la deliberazione ARG/elt 52/10 ed è stato integrato con successive deliberazioni e da ultimo con la deliberazione 269/2019/R/eel; l'attuale Registro delle RIU include 32 RIU. Il Registro degli ASDC è stato pubblicato per la prima volta con la deliberazione 530/2018/R/eel ed è stato integrato con successive deliberazioni e da ultimo con la deliberazione 322/2022/R/eel; l'attuale Registro degli ASDC include 32 ASDC.

⁷ Il 30 giugno 2016 nel caso di richiesta di inserimento nel Registro delle RIU e il 30 settembre 2018 nel caso di richiesta di inserimento nel Registro degli ASDC.

⁸ Il libero accesso al sistema elettrico si esplica garantendo a ogni utente di ciascun SDC, in alternativa:

- 3.7 L'Autorità con il TISDC ha, infine, definito la regolazione in materia di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita per gli utenti dei SDC, prevedendo che le modalità di erogazione dei predetti servizi trovino applicazione a decorrere:
- dal 1 gennaio 2018 nel caso di RIU;
 - dal 1 luglio 2019 nel caso di ASDC diversi da quelli di cui al successivo alinea;
 - dal 1 gennaio 2022 nel caso di reti portuali e aeroportuali che possono essere classificate come ASDC e che sono o saranno inserite nel Registro degli ASDC successivamente al 31 dicembre 2019.

3.B L'evoluzione del quadro normativo

- 3.8 L'articolo 17 del decreto legislativo 210/21 ha completato il recepimento nell'ordinamento nazionale della disciplina in materia di SDC prevedendo, tra l'altro, che:
- dal 26 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 210/21) possano essere realizzati nuovi SDC per la distribuzione di energia elettrica a unità di consumo industriali, commerciali o di servizi condivisi collocate in un'area geograficamente limitata, purché siano rispettate una serie di condizioni e purché il gestore del SDC sia titolare di una sub-concessione di distribuzione stipulata con l'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio interessato e previamente autorizzata dal Ministero della Transizione Ecologica;
 - i nuovi SDC siano considerati reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi;
 - il gestore di un SDC, in conformità con quanto previsto dalla normativa europea, sia esentato dall'obbligo di approvazione delle tariffe applicate o delle metodologie di calcolo delle stesse da parte dell'Autorità, dall'obbligo di approvvigionamento dei servizi non relativi alla frequenza e dell'energia elettrica a copertura delle perdite di rete secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato e dall'obbligo di presentazione del piano di sviluppo della rete di distribuzione;

-
- l'accesso al solo libero mercato elettrico e la possibilità di potere usufruire di un'impresa di vendita diversa da quella storicamente operante nel SDC, pur rimanendo un utente del SDC. In tal caso, il libero accesso al sistema elettrico può essere garantito senza modificare la connessione al SDC dell'utenza del relativo utente;
 - l'accesso al sistema elettrico in tutte le sue parti divenendo a tutti gli effetti un'utenza e un relativo utente della rete con obbligo di connessione di terzi, con la conseguente garanzia di usufruire del trattamento tariffario vigente in relazione alle reti con obbligo di connessione di terzi, delle regole tecniche di connessione previste per le medesime reti elettriche, nonché di tutti gli altri servizi previsti obbligatoriamente per le medesime reti elettriche, ivi incluso l'accesso al libero mercato. In tal caso, il libero accesso al sistema elettrico può essere garantito, sulla base di scelte operate dal gestore di rete con obbligo di connessione di terzi nel rispetto dei principi di economicità e non discriminazione, mediante la connessione fisica o virtuale alla rete del gestore concessionario (Terna/impresa distributrice concessionaria territorialmente competente).

- le reti elettriche individuate dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, autorizzate o realizzate alla data del 15 agosto 2009 e ad oggi non inserite nel Registro degli ASDC possano essere incluse nel Registro degli ASDC previo invio all'Autorità, entro il 26 giugno 2022, di apposita comunicazione. Ciò ha consentito l'apertura dei termini per l'inserimento nel Registro degli ASDC delle configurazioni elettriche esistenti (autorizzate o realizzate) alla data del 15 agosto 2009, che non hanno presentato istanza entro il 30 settembre 2018;
- tutte le disposizioni normative del medesimo articolo 17 del decreto legislativo 210/21, fatta eccezione per quanto disposto dai commi 2, lettera a), 3 e 4, si applichino anche ai porti e agli aeroporti per i quali, ai sensi della normativa vigente, l'attività di distribuzione di energia elettrica è svolta sulla base di concessioni rilasciate, rispettivamente, dall'Autorità di Sistema Portuale competente ovvero dall'ENAC, ferma restando la classificazione delle relative reti elettriche come reti pubbliche di distribuzione di energia elettrica;
- siano fatte salve le competenze in materia di concessione dei sistemi di distribuzione delle Province Autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità del medesimo articolo 17 del decreto legislativo 210/21 ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative Norme di attuazione.

3.9 A tal fine, l'articolo 17 del decreto legislativo 210/21 prevede, altresì, che:

- con decreto del Ministro della Transizione Ecologica sia istituito l'albo dei SDC nuovi ed esistenti (questi ultimi sono quelli autorizzati o realizzati alla data del 15 agosto 2009, per i quali i relativi gestori hanno effettuato la comunicazione all'Autorità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 210/21) e sia definita la procedura di autorizzazione alla stipula della sub-concessione da parte del medesimo Ministero;
- l'Autorità provveda a:
 - i. predisporre le convenzioni-tipo per il rilascio della sub-concessione;
 - ii. approvare le linee guida sulla base delle quali deve essere verificato il rispetto delle condizioni per cui il sistema elettrico in oggetto possa essere classificato come SDC, nonché a stabilire condizioni specifiche per la delimitazione geografica dei siti su cui è possibile realizzare SDC;
 - iii. adeguare, ove necessario, la regolazione prevista per i SDC;
 - iv. determinare le modalità attraverso le quali un utente del SDC può richiedere all'Autorità di esaminare e approvare le tariffe praticate dal gestore del SDC ovvero le metodologie di calcolo delle medesime tariffe.

3.10 Pertanto, le norme in materia di SDC previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 210/21 introducono una differenziazione fra nuovi SDC e SDC esistenti (inclusi quelli i cui gestori hanno effettuato la comunicazione all'Autorità entro il 26 giugno 2022), poiché:

- per i SDC esistenti continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti, secondo cui i relativi gestori sono equiparati a imprese distributrici (pur

essendo privi di concessioni) e le componenti a copertura degli oneri generali di sistema trovano applicazione solo con riferimento all'energia elettrica prelevata attraverso i punti di interconnessione con la rete pubblica con obbligo di connessione di terzi gestita da un soggetto concessionario (Terna ovvero imprese distributrici concessionarie);

- i nuovi SDC sono considerati reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione di terzi, per cui i relativi gestori svolgono l'attività di distribuzione per il tramite di una apposita sub-concessione. Pertanto, per effetto delle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16, le componenti a copertura degli oneri generali di sistema trovano applicazione con riferimento a tutta l'energia elettrica prelevata dai punti di connessione dei clienti finali connessi alla rete dei SDC;
- i SDC esistenti possono modificare il proprio ambito territoriale (il che non era in precedenza consentito) previa richiesta di sub-concessione ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 210/21 e conseguente applicazione della regolazione vigente per i nuovi SDC.

3.11 Nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 120/2022/R/eel l'Autorità ha già approvato la deliberazione 236/2022/R/eel con cui, tra l'altro, ha:

- dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 210/21, definendo, in particolare, le modalità con le quali i gestori di configurazioni elettriche esistenti (autorizzate o realizzate) alla data del 15 agosto 2009 e tuttora in esercizio potessero presentare l'istanza per l'inserimento delle medesime configurazioni elettriche nel Registro degli ASDC entro la data del 26 giugno 2022. Successivamente, con la deliberazione 322/2022/R/eel, le configurazioni elettriche esistenti che hanno presentato istanza all'Autorità ai sensi dell'articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 210/21 sono state inserite nel Registro degli ASDC;
- avviato un procedimento per la definizione di un meccanismo automatico per il recupero degli importi dovuti e non versati da parte dei gestori di SDC a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente che prevede anche l'introduzione di penali economiche crescenti nel tempo finalizzate a incentivare i gestori di SDC, che non hanno applicato ovvero non stanno applicando le disposizioni regolatorie previste dalla deliberazione 539/2015/R/eel e dal relativo TISDC, a ottemperare il prima possibile alle già menzionate disposizioni regolatorie. Nell'ambito del medesimo procedimento, l'Autorità ha approvato il documento per la consultazione 288/2022/R/eel a cui si rimanda.

3.C Gli orientamenti dell'Autorità in materia di SDC

3.12 L'innovazione del quadro normativo derivante dal decreto legislativo 210/21 in materia di SDC consente di confermare la regolazione in materia già definita

dall’Autorità con il TISDC, ivi incluse le previsioni relative alle reti portuali e aeroportuali, con l’unica eccezione di quanto evidenziato nel seguito.

- 3.13 Al netto delle modifiche già apportate al TISDC con la deliberazione 322/2022/R/eel, si ritiene opportuno integrare il TISDC al fine di prevedere che:
- i SDC siano distinti fra SDC esistenti, cui fanno capo le RIU e gli ASDC già presenti nei Registri di cui all’articolo 9 del TISDC, e nuovi SDC. Questi ultimi sono i SDC realizzati a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 210/21 che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 17, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
 - i nuovi SDC siano considerati reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione di terzi, come previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 210/21. Conseguentemente, ad essi non si applicano gli articoli 16 e 21 del TISDC relativi alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema: per i nuovi SDC, infatti, proprio in qualità di reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione di terzi, per effetto dell’articolo 6, comma 9 del decreto-legge 244/16, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema si applicano a ciascuna utenza del SDC, sulla base dei valori di potenza e di tensione del punto di connessione di ciascuna utenza al SDC e dell’energia elettrica prelevata dal predetto punto di connessione.
- 3.14 Tutte le altre previsioni attualmente vigenti per i SDC esistenti troverebbero applicazione anche per i nuovi SDC, in quanto coerenti con il decreto legislativo 210/21. In particolare:
- anche i gestori dei nuovi SDC, fatte salve diverse disposizioni eventualmente previste nei prossimi provvedimenti del Ministro della Transizione Ecologica in materia di subconcessioni (vds articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 210/21), sono esonerati dall’applicazione del TIQE 2016-2023 e della deliberazione 653/2015/R/eel in relazione ai propri utenti. Pertanto, in relazione ad essi, le responsabilità dell’impresa distributrice concessionaria competente e di Terna (per quanto applicabile) in relazione alla qualità del servizio sono limitate al punto di interconnessione tra i nuovi SDC e la rete dei concessionari;
 - le esenzioni cui è soggetto il gestore di un SDC esistente trovano applicazione anche per i gestori dei nuovi SDC (sono le esenzioni richiamate all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 210/21).
- 3.15 Si ritiene, inoltre, opportuno non specificare ulteriori condizioni rispetto a quanto già previsto dal TISDC in relazione alla delimitazione geografica dei siti su cui è possibile realizzare nuovi SDC, fatti salvi eventuali successivi interventi regolatori, a seguito dei già richiamati provvedimenti del Ministro della Transizione Ecologica in materia di subconcessioni. Parimenti si ritiene che le attuali procedure del TISDC, funzionali alla verifica del possesso dei requisiti per essere classificati tra i SDC, non necessitino di ulteriori integrazioni.

- 3.16 Per quel che riguarda la determinazione delle modalità attraverso le quali un utente del SDC può richiedere all’Autorità di esaminare e approvare le tariffe praticate dal gestore del SDC ovvero le metodologie di calcolo delle medesime tariffe, si ritiene opportuno introdurre prime modalità transitorie. In particolare, si ritiene opportuno che, inizialmente, l’utente presenti una richiesta al gestore del SDC al fine di ottenere chiarimenti in merito alle tariffe applicate e alle metodologie di calcolo delle medesime. L’utente potrà inoltrare all’Autorità istanza per richiedere l’esame e l’approvazione delle tariffe applicate ovvero delle metodologie applicate solo qualora non abbia ricevuto una risposta dal gestore del SDC entro 30 giorni, ovvero la risposta non sia sufficientemente esaustiva e/o da essa emergano degli elementi che lascino trasparire la mancata proporzionalità delle tariffe ai costi sottostanti, la mancata coerenza con le disposizioni del TISDC e/o la violazione dei criteri di trasparenza e non discriminazione.
- 3.17 Infine, si ritiene opportuno unificare i due Registri esistenti (il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC) nel Registro dei SDC Esistenti, poiché alle RIU e agli ASDC si applica la medesima regolazione⁹. Al tempo stesso, si ritiene opportuno costituire il Registro dei Nuovi SDC. Tali registri potrebbero confluire nell’Albo previsto dall’articolo 17, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 210/21, in funzione delle scelte che verranno operate dal Ministro della Transizione Ecologica.

S3. Quali altre considerazioni potrebbero essere svolte in materia di SDC e di modifiche da apportare al TISDC attualmente vigente? Perché?

4. Orientamenti dell’Autorità ai fini dell’aggiornamento della regolazione per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso

4.A La situazione attuale

- 4.1 L’articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 ha introdotto l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile in Italia, effettuando un primo e parziale recepimento della direttiva 2018/2001 in merito.
- 4.2 Esso, per la fase transitoria iniziale, ha introdotto alcune limitazioni non presenti nella direttiva 2018/2001 prevedendo in particolare che:
- nel solo caso delle comunità di energia rinnovabile, gli azionisti o membri della comunità di energia rinnovabile debbano essere titolari di punti di connessione su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione secondaria media/bassa tensione;
 - ai fini dell’individuazione dell’energia condivisa rilevino esclusivamente gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, ubicati nel perimetro, aventi singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW e tutti

⁹ La diversa modalità di applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema è venuta meno per effetto dell’articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16.

entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (cioè dall'1 marzo 2020).

4.3 L'articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 ha altresì previsto:

- che l'energia elettrica autoconsumata sia quantificata su base oraria (adottata, quindi, come approssimazione dell'istantaneità che la produzione e il consumo dovrebbero avere);
- la coincidenza tra i concetti di "energia condivisa", "energia elettrica oggetto di autoconsumo" e di "energia elettrica incentivata per l'autoconsumo". Infatti, la condivisione dell'energia elettrica è consentita solo per l'autoconsumo su base oraria all'interno dell'area sottesa alla medesima cabina di trasformazione secondaria media/bassa tensione e derivante da impianti alimentati da fonti rinnovabili di nuova realizzazione (e, come tali, incentivabili);
- che la condivisione dell'energia avvenga esclusivamente per il tramite delle reti elettriche pubbliche;
- che all'energia condivisa vengano applicate le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

4.4 In attuazione dell'articolo 42bis del decreto-legge 162/19, l'Autorità, con la deliberazione 318/2020/R/eel, ha implementato un modello regolatorio virtuale che consente di valorizzare l'autoconsumo, nel caso di edifici o condomini e nel caso di comunità energetiche, senza dover richiedere nuove connessioni o realizzare nuovi collegamenti elettrici o installare nuove apparecchiature di misura. Il suddetto modello regolatorio virtuale consiste nel:

- continuare ad applicare la regolazione vigente, per tutti i clienti finali e i produttori presenti nelle configurazioni collettive (non cambia, cioè, la propria identità di cliente finale o produttore, né il proprio punto di connessione identificato dal codice POD). Ciò consente di garantire ai soggetti interessati tutti i diritti attualmente salvaguardati. Ogni cliente finale, pertanto, continua ad acquistare l'energia elettrica prelevata scegliendo l'offerta commerciale che ritiene più opportuna e ogni produttore continua a vendere le proprie immissioni con le modalità che preferisce senza che vi siano vincoli derivanti dall'essere parte di un gruppo o di una comunità;
- prevedere l'erogazione, da parte del GSE al referente, di importi opportunamente individuati in modo da valorizzare correttamente l'autoconsumo in funzione dei benefici che dà¹⁰;

¹⁰ In sede di prima attuazione, la deliberazione 318/2020/R/eel ha evidenziato che, sulla base degli elementi disponibili, i benefici derivanti dall'autoconsumo collettivo a livello di singolo edificio o condominio, giustificano l'erogazione per ogni ora, da parte del GSE, de:

- il prodotto tra: a) la parte variabile delle tariffe di trasporto (0,837 c€/kWh nel 2022) e b) una quantità di energia elettrica pari al minimo tra l'energia elettrica immessa dagli impianti ammessi e l'energia elettrica complessivamente prelevata dai punti di connessione facenti parte del medesimo edificio o condominio nella titolarità di clienti finali appartenenti al gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente o che hanno rilasciato la liberatoria per l'utilizzo dei propri dati di misura;

- prevedere l'erogazione, da parte del GSE al referente, dell'incentivo, come appositamente definito dal Ministro della Transizione Ecologica, con il decreto ministeriale 16 settembre 2020, per l'energia elettrica autoconsumata (tali incentivi sono pari a 100 €/MWh nel caso di gruppi per l'autoconsumo collettivo e a 110 €/MWh nel caso delle comunità energetiche e sono erogati per 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione).

4.5 Il modello regolatorio virtuale è stato ritenuto efficiente ai fini della valorizzazione dell'autoconsumo nell'ambito dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e nell'ambito delle comunità energetiche rinnovabili in quanto:

- consente a ogni soggetto partecipante di modificare le proprie scelte con facilità, sia in relazione alla configurazione di autoconsumo, sia (ed indipendentemente) per effetto delle proprie scelte di approvvigionamento dell'energia, proprio perché non ha comportato l'esigenza di nuove connessioni o di nuovi collegamenti elettrici;
- garantisce trasparenza e flessibilità per tutti coloro che intendono prendervi parte: ogni cliente e produttore continua ad avere la propria autonomia e continua a mantenere i propri diritti e doveri;
- valorizza l'autoconsumo in modo esplicito in funzione della miglior stima possibile dei benefici indotti dall'autoconsumo medesimo sul sistema elettrico; allo stesso modo, pone le basi per attribuire un incentivo esplicito (ove previsto) per promuovere determinate fonti o tecnologie. Il modello regolatorio virtuale consente anche, all'occorrenza, di separare la quantità di energia elettrica oggetto di valorizzazione per l'autoconsumo dalla quantità oggetto di incentivazione;
- garantisce flessibilità ai gruppi di autoconsumo collettivo e alle comunità, che possono organizzarsi come ritengono più opportuno. Anche la remunerazione, erogata dal GSE al referente, può essere liberamente ripartita tra i membri, sulla base di contratti di diritto privato.

4.6 Pertanto, in conclusione, in attuazione del modello regolatorio virtuale:

- ogni cliente e ogni produttore acquista e vende i propri prelievi e immissioni. Da qui derivano costi e ricavi di compravendita;
- il GSE riconosce al referente la valorizzazione dell'autoconsumo ai sensi della deliberazione 318/2020/R/eel;

- il prodotto tra: a) il coefficiente delle perdite evitate (1,2% in MT o 2,6% in BT), b) il prezzo zonale orario e c) una quantità di energia elettrica pari al minimo tra l'energia elettrica immessa dagli impianti ammessi e l'energia elettrica complessivamente prelevata dai punti di connessione di cui sopra e connessi a un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione dell'impianto di produzione.

Per quanto riguarda le comunità energetiche, la deliberazione 318/2020/R/eel ha evidenziato che, sulla base degli elementi disponibili, i benefici derivanti dall'autoconsumo giustificano l'erogazione per ogni ora, da parte del GSE, del prodotto tra: a) la parte variabile delle tariffe di trasporto (0,837 c€/kWh nel 2022) e b) una quantità di energia elettrica pari al minimo tra l'energia elettrica immessa dagli impianti ammessi e l'energia elettrica complessivamente prelevata dai punti di connessione facenti parte della medesima comunità.

- il GSE riconosce al referente l'incentivo previsto dal decreto ministeriale 16 settembre 2020;
- il referente ripartisce gli importi ricevuti tra i membri del gruppo o della comunità secondo modalità autonomamente definite sulla base di contratti di diritto privato.

4.B L'evoluzione del quadro normativo

Disposizioni normative previste dal decreto legislativo 199/21

- 4.7 L'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 199/21 introduce disposizioni relative a più clienti finali che si associno per diventare autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente presso edifici o condomini. Anche in questo caso, come nel caso dell'autoconsumo individuale a cui si rimanda, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili possono essere nuovi o esistenti e possono essere di proprietà o gestiti da un soggetto terzo e non sono necessariamente ubicati presso il medesimo edificio o condominio. Tra l'altro, il richiamato comma precisa che si utilizza la rete di distribuzione per condividere l'energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini (vds punto 4.18).
- 4.8 L'articolo 31 del decreto legislativo 199/21 introduce disposizioni relative alle comunità energetiche rinnovabili, riportandone la definizione ed evidenziandone gli obiettivi. In particolare, esso prevede che l'energia elettrica possa essere prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di nuova realizzazione ed esistenti (questi ultimi purché non superino il 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità energetica rinnovabile), condivisa nell'ambito della medesima zona di mercato. Esso prevede altresì che i membri della comunità utilizzino la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini (vds punto 4.18).
- 4.9 L'articolo 32 del decreto legislativo 199/21 definisce una serie di disposizioni inerenti alle modalità di interazione dei sistemi di autoconsumo con il sistema elettrico, precisando, in particolare, che i clienti finali mantengono i propri diritti, compreso il diritto di scegliere il proprio venditore, e che all'energia elettrica prelevata, inclusa quella oggetto di condivisione, si applicano le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo riporta una serie di elementi a cui l'Autorità deve attenersi nell'adottare i propri provvedimenti relativi all'autoconsumo e, in particolare, prevede che la medesima Autorità:
- a) nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo siano connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria, individui, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie

disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia elettrica, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia elettrica condivisa, in quanto energia elettrica istantaneamente autoconsumata nella medesima porzione di rete;

- b) definisca modalità con le quali il rispetto del requisito di cui alla lettera a) sia verificato anche attraverso modalità veloci e semplificate, anche ai fini dell'accesso agli incentivi. A tal fine, l'Autorità prevede che le imprese distributrici rendano pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata o forfettaria;
- c) individui le modalità con le quali i clienti finali domestici possano richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta della quota di energia elettrica condivisa;
- d) adotti le disposizioni necessarie affinché i clienti finali che partecipano a una comunità energetica rinnovabile mantengano i diritti e gli obblighi derivanti dalla loro qualificazione come clienti finali ovvero come clienti finali domestici e non possano essere sottoposti, per il semplice fatto di partecipare a una comunità energetica rinnovabile, a procedure o condizioni ingiustificate e discriminatorie;
- e) adotti le disposizioni necessarie affinché per le isole minori non interconnesse non si applichi il limite della cabina primaria ai fini della valorizzazione dell'autoconsumo e dell'incentivo.

4.10 L'articolo 8 del decreto legislativo 199/21 introduce disposizioni in merito agli incentivi per la condivisione dell'energia elettrica, la cui definizione è in capo al Ministro della Transizione Ecologica, prevedendo che essi spettino solo all'energia elettrica condivisa da utenze connesse alla medesima cabina primaria e limitatamente alla quota derivante da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW.

4.11 Pertanto, con riferimento alle configurazioni per autoconsumo precedentemente descritte, il decreto legislativo 199/21, per effetto del combinato disposto di cui agli articoli 8, 31 e 32, introduce una distinzione concettuale tra:

- l'"energia elettrica condivisa", definita, all'articolo 2, comma 1, lettera q), come il minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili (non necessariamente oggetto di nuova realizzazione) e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati situati nella stessa zona di mercato;
- l'"energia elettrica autoconsumata e oggetto di valorizzazione", pari alla quota dell'energia elettrica condivisa afferente a impianti di produzione e punti di prelievo connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria;
- l'"energia elettrica autoconsumata e oggetto di incentivazione", pari alla quota dell'energia elettrica autoconsumata e oggetto di valorizzazione prodotta da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW.

- 4.12 Con riferimento alle comunità energetiche rinnovabili, l'articolo 31, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 199/21 prevede che, nel rispetto delle finalità delle medesime comunità energetiche rinnovabili, sia possibile condividere altre forme di energia da fonti rinnovabili (non solo, quindi, energia elettrica), promuovere interventi di domotica e di efficienza energetica, offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici, assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e offrire al Sistema Elettrico Nazionale (SEN) servizi ancillari e di flessibilità.
- 4.13 Infine, l'articolo 33 del decreto legislativo 199/21 attribuisce al GSE e a RSE ruoli di monitoraggio e di analisi relativi alle configurazioni di autoconsumo.
- 4.14 L'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 17/22, come sostituito dal decreto-legge 50/22, convertito in legge con modificazioni dalla legge 91/22 (di seguito: decreto-legge 50/22), prevede che il Ministero della Difesa e i terzi concessionari dei beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero possano costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo 199/21 anche per la quota di energia elettrica condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
- 4.15 L'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 50/22 prevede che le Autorità di Sistema Portuale¹¹ possano, anche in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 11, della legge 84/94, costituire una o più comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 199/21, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale previsto dall'articolo 4-bis della medesima legge 84/94. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo 199/21 si applicano agli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di Sistema Portuale, anche se di potenza superiore a 1 MW.
- 4.16 Si evidenzia, infine, che a seguito delle modifiche definitive introdotte dal decreto legislativo 199/21, il GSE ha già provveduto ad aggiornare le proprie Regole Tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della deliberazione 318/2020/R/eel. Tale aggiornamento è già stato oggetto di verifica positiva con la determinazione DMEA/EFR/03/2022.

¹¹ Con riferimento alle Autorità di Sistema Portuale, si evidenzia che le reti elettriche relative ai porti, ai sensi della normativa e della regolazione vigenti in materia di SDC, qualora ne ricorrano le condizioni, possono essere classificate come ASDC.

Disposizioni normative previste dal decreto legislativo 210/21

- 4.17 L'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 210/21 introduce disposizioni relative a più clienti attivi¹² che agiscono collettivamente presso edifici o condomini. Come nel caso dei clienti attivi individuali a cui si rimanda, i clienti attivi che agiscono collettivamente, tra l'altro, possono organizzare forme di autoconsumo collettivo tramite impianti di produzione nuovi o esistenti, non necessariamente ubicati presso il medesimo edificio o condominio, che possono essere di proprietà o gestiti da un soggetto terzo. Questa fattispecie è concettualmente del tutto equivalente al caso degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente presso edifici o condomini.
- 4.18 L'articolo 14, commi da 5 a 9, del decreto legislativo 210/21 introduce disposizioni relative alle comunità energetiche dei cittadini, la cui definizione è riportata all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 210/21, evidenziandone gli obiettivi e precisando, tra l'altro, che:
- i clienti finali mantengono i propri diritti e obblighi;
 - all'energia elettrica prelevata, inclusa l'energia elettrica oggetto di condivisione, si applicano le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
 - l'energia elettrica (che può essere prodotta da impianti nuovi o esistenti) sia condivisa per il tramite della rete di distribuzione esistente ovvero, in presenza di specifiche ragioni di carattere tecnico e tenendo conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, per il tramite di reti, anche di nuova realizzazione, gestite dalla medesima comunità energetica dei cittadini;
 - le reti di distribuzione gestite dalle comunità energetiche dei cittadini sono considerate reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione di terzi e le medesime comunità energetiche dei cittadini operano come sub-concessionari della rete elettrica (in questi casi, i canoni di locazione ovvero di sub-concessione richiesti dalle imprese distributrici concessionarie devono essere equi e devono essere sottoposti alla valutazione dell'Autorità).
- 4.19 Le disposizioni normative del decreto legislativo 210/21 precedentemente descritte includono anche una serie di elementi inerenti alle modalità di interazione con il sistema elettrico delle comunità energetiche dei cittadini e dei clienti attivi che agiscono collettivamente, precisando, in particolare, che l'energia elettrica è condivisa nella stessa zona di mercato e che essa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti di

¹² L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 210/21 definisce il cliente attivo come un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolge almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore. Tali attività non possono in ogni caso costituire l'attività commerciale o professionale principale del/i medesimo/i cliente/i finale/i.

produzione (nuovi o esistenti) e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati.

4.20 L'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo 210/21 riporta una serie di elementi a cui l'Autorità deve attenersi nell'adottare i propri provvedimenti relativi all'autoconsumo e, in particolare, prevede che l'Autorità:

- assicuri che le comunità energetiche dei cittadini possano partecipare, direttamente ovvero attraverso aggregatori, a tutti i mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza delle reti e in modo non discriminatorio, e che le medesime comunità energetiche dei cittadini siano finanziariamente responsabili degli eventuali squilibri apportati al sistema elettrico, assumendo la relativa responsabilità di bilanciamento o delegando la stessa a un soggetto terzo;
- assicuri che con riferimento all'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica con obbligo di connessione di terzi dai clienti finali partecipanti alle configurazioni di autoconsumo siano applicati gli oneri generali di sistema;
- determini le componenti tariffarie che non devono essere applicate all'energia elettrica condivisa nell'ambito della porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e istantaneamente autoconsumata, poiché corrispondenti a costi evitati per il sistema, determinati in funzione della localizzazione sulla rete elettrica dei punti di immissione e di prelievo facenti parte di ciascuna configurazione di autoconsumo collettivo o di comunità energetica dei cittadini. A tal fine, le imprese distributrici rendono pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata;
- definisca le specifiche ragioni di carattere tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, che devono ricorrere affinché la condivisione dell'energia elettrica avvenga in virtù di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della rete di distribuzione esistente ovvero mediante reti di nuova realizzazione;
- adotti provvedimenti volti alla sperimentazione, attraverso progetti pilota, di criteri di promozione dell'auto-bilanciamento all'interno delle configurazioni di autoconsumo, valorizzando i benefici dell'autoconsumo sull'efficienza di approvvigionamento dei servizi ancillari, anche prevedendo che le medesime configurazioni di autoconsumo siano considerate utenti del dispacciamento in forma aggregata;
- assicuri che le comunità energetiche dei cittadini possano organizzare la condivisione, al loro interno, dell'energia elettrica autoprodotta, consentendo altresì ai membri o ai soci delle medesime comunità energetiche dei cittadini di conservare i propri diritti di clienti finali;
- adotti le disposizioni necessarie affinché per le isole non interconnesse non si applichi il limite della cabina primaria.

4.21 Pertanto, con riferimento alle configurazioni per autoconsumo precedentemente descritte, l'articolo 14 del decreto legislativo 210/21 introduce una distinzione concettuale tra:

- l'“energia elettrica condivisa” a livello di zona di mercato;
- l'“energia elettrica autoconsumata e oggetto di valorizzazione”, pari alla quota dell'energia elettrica condivisa afferente a impianti di produzione e punti di prelievo connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria.

4.22 L'articolo 14, comma 11, lettera b), del decreto legislativo 210/21 prevede che il GSE abbia un ruolo di monitoraggio delle configurazioni di autoconsumo.

4.C Gli orientamenti dell'Autorità in materia di autoconsumo diffuso

Introduzione

4.23 Nel presente paragrafo vengono riportati gli orientamenti dell'Autorità relativi alle configurazioni che realizzano forme di autoconsumo diffuso, quali:

- sistemi di autoconsumo individuale da fonti rinnovabili “a distanza” con linea diretta, di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.1, del decreto legislativo 199/21, per i quali il produttore e il cliente abbiano richiesto di accedere alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo che utilizzano la rete di distribuzione per trasportare l'energia elettrica dai siti di produzione ai siti di consumo (ivi incluse le previsioni normative in materia di incentivazione dell'autoconsumo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 199/21), in alternativa all'applicazione della regolazione vigente in materia di SSPC (si veda anche il Capitolo 2);
- sistemi di autoconsumo individuale da fonti rinnovabili “a distanza” privi di linea diretta (cioè che utilizzano la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo) di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2, del decreto legislativo 199/21 ed equivalenti sistemi di autoconsumo del cliente attivo “a distanza”;
- gruppi di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 199/21 e gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 210/21;
- comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 199/21 e comunità energetiche di cittadini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 210/21.

Nel seguito, con il termine “configurazioni per l'autoconsumo diffuso” si intenderà per brevità l'insieme delle configurazioni sopra elencate.

4.24 In relazione alle comunità energetiche (siano esse rinnovabili o di cittadini), il ruolo dell'Autorità, ai sensi del dettato normativo di cui ai decreti legislativi 199/21 e 210/21, è limitato alla valorizzazione dell'autoconsumo di energia elettrica che, come già sopra evidenziato, rappresenta un sottoinsieme della potenzialmente più

ampia condivisione dell'energia elettrica¹³. Tuttavia, si ricorda che tali comunità possono avere finalità ben più ampie rispetto al solo autoconsumo di energia elettrica. A titolo di esempio non esaustivo:

- le comunità energetiche rinnovabili possono realizzare anche forme di condivisione dell'energia termica dalle fonti rinnovabili;
- tutte le comunità energetiche possono realizzare anche consorzi di acquisto, oppure possono prestare servizi di efficientamento energetico e/o di ricarica dei veicoli elettrici; possono operare come società di vendita di energia elettrica (con ciò gestendo anche le operazioni di compravendita dell'energia elettrica al loro interno), oppure come *Balance Service Provider* (BSP) erogando servizi ancillari di flessibilità per il sistema elettrico, ecc.

4.25 Inoltre, per le configurazioni per l'autoconsumo di cui al punto 4.23 caratterizzate da impianti di nuova realizzazione alimentati dalle fonti rinnovabili, al fine di completare l'attuazione del decreto legislativo 199/21, si rende necessario anche l'intervento del Ministro della Transizione Ecologica per la determinazione degli strumenti incentivanti.

Il quadro definitorio

4.26 Innanzitutto, le definizioni delle configurazioni per l'autoconsumo di cui al punto 4.23 sono tratte dalla normativa vigente, senza bisogno di ulteriori precisazioni. Pertanto:

- a) a partire da quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 199/21, un **gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente** è un gruppo di autoconsumatori che si trovano nello stesso edificio o condominio, ciascuno dei quali può produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile in qualità di autoconsumatore individuale, anche tramite impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili ubicati in siti diversi nella disponibilità¹⁴ dei clienti medesimi, ovvero possono essere realizzati impianti comuni. La produzione può essere in capo a soggetti terzi purché soggetti alle istruzioni di uno o più autoconsumatori di energia rinnovabile. La partecipazione al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non può costituire l'attività commerciale e industriale principale delle imprese private;
- b) a partire da quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 210/21, un **gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente** è un gruppo di clienti attivi che regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato,

¹³ Si ricorda, infatti, che la condivisione dell'energia elettrica può essere effettuata su base zonale oraria, mentre l'energia elettrica oggetto di autoconsumo viene individuata su base oraria in relazione all'area sottesa alla cabina primaria di alta/media tensione.

¹⁴ Per quanto riguarda il termine "disponibilità" si rimanda alla definizione di piena disponibilità di un'area di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera bb), del TISSPC.

individuando un soggetto responsabile. La titolarità e la gestione, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio, ubicati nell'edificio o condominio nonché in siti diversi nella disponibilità¹⁴ dei clienti attivi medesimi, la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell'energia operata dai clienti attivi, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest'ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o più clienti attivi facenti parte del gruppo;

- c) a partire da quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 199/21, la **comunità energetica rinnovabile (o comunità di energia rinnovabile)** è un soggetto di diritto autonomo per il quale l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 196/09, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione. Per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale; la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. L'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- d) a partire da quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 210/21, la **comunità energetica dei cittadini** è un soggetto di diritto, con o senza personalità giuridica:
- fondato sulla partecipazione volontaria e aperta;
 - controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 196/09;
 - che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari;
 - che può partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai propri membri o soci;

- e) per gli aspetti definatori relativi agli autoconsumatori di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta o che utilizzano la rete di distribuzione e alle equivalenti fattispecie per i clienti attivi, si rinvia al Capitolo 2.

La condivisione dell'energia elettrica e l'autoconsumo dell'energia elettrica. Estensione geografica delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso e periodo temporale di riferimento

- 4.27 Le configurazioni definite al punto 4.26, lettere a), b) ed e), vengono realizzate al fine di valorizzare l'autoconsumo di energia elettrica. Per queste configurazioni, quindi, il concetto di “condivisione dell'energia elettrica” coincide con il concetto di “autoconsumo dell'energia elettrica”. La loro estensione geografica massima coincide, pertanto, con l'area entro cui, ai sensi dei rispettivi decreti legislativi, può essere valorizzato l'autoconsumo, cioè l'area sottesa alla cabina primaria¹⁵.
- 4.28 Le configurazioni (comunità energetiche) definite al punto 4.26, lettere c) e d), vengono realizzate per tante finalità, tra cui quella di valorizzare l'autoconsumo di energia elettrica. Per queste configurazioni, quindi, il concetto di “condivisione dell'energia elettrica” non coincide con il concetto di “autoconsumo dell'energia elettrica”. Come previsto dai rispettivi decreti legislativi, la loro estensione geografica massima coincide con la zona di mercato a cui si riferisce l'energia elettrica condivisa; invece, l'area entro cui, ai sensi dei rispettivi decreti legislativi, può essere valorizzato l'autoconsumo, è l'area sottesa alla cabina primaria (esattamente come per le configurazioni definite al punto 4.26, lettere a), b) ed e)).
- 4.29 L'intervento regolatorio dell'Autorità non riguarda la condivisione dell'energia elettrica poiché essa è già possibile nell'ambito del libero mercato, ma riguarda la valorizzazione dell'autoconsumo di energia elettrica. Pertanto, nel seguito si farà riferimento solo al concetto di “autoconsumo di energia elettrica” e non anche a quello di “condivisione dell'energia elettrica”.
- 4.30 Come detto, per tutte le configurazioni definite al punto 4.26, ai fini della valorizzazione dell'autoconsumo di energia elettrica, l'area di riferimento è quella sottesa alla cabina primaria. Ai fini della sua individuazione sia il decreto legislativo 199/21 sia il decreto legislativo 210/21 prevedono che le imprese distributrici rendano pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata o forfettaria.
- 4.31 Al riguardo, si osserva che la rete di distribuzione è una rete “magliata”, il che fa sì che il medesimo cliente finale non sia sempre alimentato dalla medesima cabina

¹⁵ Nel caso dei gruppi di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente e nel caso dei gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente, come previsto dai rispettivi decreti legislativi, i clienti finali devono essere ubicati nel medesimo edificio o condominio, mentre l'impianto di produzione potrebbe essere ubicato altrove. Per questo motivo, l'estensione geografica massima qui delineata rileva anche per tali fattispecie.

primaria. Inoltre, pur ipotizzando di adottare criteri di prevalenza nel correlare ciascun cliente finale a una cabina primaria, occorre considerare che eventuali modifiche negli assetti prevalenti di funzionamento delle reti elettriche possono comportare frequenti modifiche in tale correlazione. Occorre altresì tenere conto dell'inopportunità di rendere pubbliche informazioni tecniche di dettaglio in merito alla struttura delle reti elettriche di distribuzione e ai loro assetti di funzionamento, per motivi di sicurezza.

- 4.32 Le considerazioni sopra esposte inducono a ritenere preferibile una individuazione semplificata dell'area sottesa a ciascuna cabina primaria, senza al tempo stesso abbandonare i riferimenti alla struttura delle reti elettriche e agli assetti di funzionamento. È, infatti, necessario tenere conto il più possibile della fisicità delle reti elettriche di distribuzione per evitare di valorizzare forme di autoconsumo che, in realtà, non comportano benefici alle reti elettriche.
- 4.33 Si ritiene, pertanto, opportuno prevedere che le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie, ciascuna per l'ambito territoriale di competenza, a partire dalla reale configurazione delle proprie reti elettriche, individuino soluzioni atte a identificare l'area sottesa a ogni cabina primaria. Tali soluzioni devono tenere conto anche dello sviluppo prospettico delle proprie reti, per quanto noto al momento dell'identificazione, e, fermo restando il vincolo connesso all'ambito territoriale della concessione, di ulteriori aspetti di tipo geografico funzionali a rendere fruibile l'area convenzionale individuata (ad esempio, si ritiene ragionevole introdurre correzioni al fine di tener conto di criteri di prossimità tra le utenze e cabine primarie, di non separare tratti della medesima via, purché non particolarmente estesa, oppure al fine di non separare settori limitati di un medesimo quartiere cittadino ovvero agglomerati di case vicine tra loro).
- 4.34 Allo scopo, si ritiene altresì necessaria l'attivazione di forme di coordinamento tra le imprese distributrici interessate, per il tramite delle rispettive associazioni di categoria, per addivenire all'identificazione di soluzioni analoghe, fermo restando il fatto che le aree sottese alle rispettive cabine primarie debbano comunque essere identificate dalle imprese distributrici competenti, essendo le uniche in grado di conoscere pienamente la propria rete elettrica, sia in termini di funzionamento attuale sia in termini di evoluzioni attese.
- 4.35 Si ritiene, altresì, necessario che le aree semplificate siano rese il più possibile facilmente fruibili ai soggetti che intendono realizzare configurazioni per valorizzare l'autoconsumo, superando le difficoltà operative riscontrate durante il periodo transitorio. Per questa finalità si ritiene opportuno che le imprese distributrici identifichino delle mappe caratterizzate da aree, ciascuna delle quali contenente una serie di vie convenzionalmente afferenti alla medesima cabina primaria, e, una volta realizzati i *layer* georeferenziati di tali aree, li mettano a disposizione del GSE per la pubblicazione, da parte di quest'ultimo, mediante un'unica interfaccia che assembli i *layer* georeferenziati di tutte le imprese distributrici operanti sul territorio nazionale.

- 4.36 Tenendo conto della convenzionalità delle mappe individuate come sopra esposto, si ritiene che esse possano essere aggiornate con frequenza ad esempio biennale, in modo da tenere conto delle evoluzioni delle reti elettriche e, al tempo stesso, evitare modifiche troppo frequenti che rendono complicata la costituzione delle configurazioni di autoconsumo per cui servono tali mappe. Naturalmente, le aree devono essere storicizzate, affinché l'area associata a ciascuna configurazione per l'autoconsumo diffuso si mantenga inalterata per tutta la durata della configurazione medesima.
- 4.37 Le suddette mappe non rilevano nel caso delle isole non interconnesse. Per esse, infatti, come previsto dall'articolo 32, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 199/21 e dall'articolo 14, comma 10, lettera g), del decreto legislativo 210/21, l'area sottesa alla medesima cabina primaria è da intendersi coincidente con l'intero territorio isolano.
- 4.38 Se da un punto di vista geografico vale quanto indicato nei punti precedenti, dal punto di vista temporale sono i decreti legislativi a indicare l'ora come riferimento per l'autoconsumo. Pertanto, l'autoconsumo, che di per sé richiederebbe la contemporaneità tra produzione e consumo, viene per semplicità quantificato su base oraria (in altri termini, l'ora è assunta come approssimazione dell'istantaneità, anche tenendo conto dei dati di misura disponibili).

S4. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria? Si ritiene che gli orientamenti prospettati siano un valido compromesso tra le esigenze tecniche e la semplicità operativa? Perché?

Individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso

- 4.39 Tenendo conto di quanto previsto dai decreti legislativi 199/21 e 201/21, nonché di quanto già previsto dall'Autorità con la deliberazione 318/2020/R/eel, si ritiene che:
- nel caso dell'autoconsumatore individuale "a distanza" e della corrispondente configurazione del cliente attivo "a distanza", le utenze di consumo e gli impianti di produzione facenti parte della configurazione debbano essere connessi alla rete elettrica tramite punti di connessione rientranti nell'area sottesa alla medesima cabina primaria. Gli impianti di produzione possono essere nuovi o esistenti in relazione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/21;
 - nel caso dei gruppi di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente e nel caso dei gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente, possano fare parte del gruppo più clienti finali purché tutti gestori di unità di consumo facenti parte del medesimo edificio e condominio (per quanto riguarda la definizione di edificio e condominio si rimanda a quanto già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel e alle Regole Tecniche del GSE). I produttori possono fare parte del gruppo oppure possono essere

soggetti terzi: in quest'ultimo caso, tuttavia, devono essere soggetti alle istruzioni di uno o più clienti finali facenti parte del gruppo. Gli impianti di produzione possono essere ubicati nell'edificio o condominio oppure possono essere ubicati presso altri siti purché il loro punto di connessione rientri nell'area sottesa alla medesima cabina primaria a cui afferisce l'edificio o il condominio. Gli impianti di produzione possono essere nuovi o esistenti in relazione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/21 o del decreto legislativo 210/21. Infine, come già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel, si ritiene opportuno confermare la possibilità che anche i clienti finali non facenti parte del gruppo ma gestori di unità di consumo ubicate nel medesimo edificio o condominio concedano la liberatoria affinché la loro energia elettrica prelevata possa essere utilizzata ai fini della quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata dal gruppo;

- nel caso delle comunità energetiche, possano fare parte della comunità più clienti finali e più produttori. I produttori possono anche essere soggetti terzi: in quest'ultimo caso, tuttavia, gli impianti di produzione devono essere nella disponibilità della comunità stessa, come già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel. Si ricorda che la comunità energetica può operare nell'intera zona di mercato e che, ai fini della valorizzazione dell'autoconsumo rilevano solo le unità di consumo e gli impianti di produzione connessi alla rete elettrica tramite punti di connessione rientranti nell'area sottesa alla medesima cabina primaria. Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 199/21, nelle comunità energetiche rinnovabili possono rientrare impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti purché non superino il 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità energetica rinnovabile: nessuna limitazione relativa agli impianti di produzione esistenti è prevista per le comunità energetiche di cittadini.

4.40 Si ritiene che i clienti finali e i produttori facenti parte di una configurazione per l'autoconsumo diffuso possano essere connessi a qualsiasi rete elettrica, sia essa una rete pubblica con obbligo di connessione di terzi o una rete di un SDC o una rete gestita dalla comunità energetica (quest'ultima fattispecie, come indicato in premessa non è oggetto del presente documento per la consultazione, né del procedimento avviato con la deliberazione 120/2022/R/eel)¹⁶.

4.41 Le comunità energetiche (a differenza dei gruppi di autoconsumatori e dei gruppi di clienti attivi) sono veri e propri soggetti giuridici, per cui si rende necessaria la presenza di uno statuto che ne identifichi la costituzione e le finalità. Queste ultime devono essere coerenti con quanto riportato dai decreti legislativi 199/21 e 210/21 nelle rispettive definizioni. Si ritiene non opportuno che l'Autorità identifichi

¹⁶ Si noti, fin da subito, che gli orientamenti presentati con il presente documento troverebbero identica applicazione anche qualora la rete elettrica fosse gestita dalla comunità energetica in quanto tale rete, come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 210/21, verrebbe considerata come rete pubblica di distribuzione con obbligo di connessione di terzi, al pari delle reti degli attuali distributori concessionari.

elementi caratterizzanti le comunità energetiche ulteriori rispetto a quelli presenti nella normativa primaria, al fine di non comprimerne la flessibilità: pertanto, tali comunità possono essere costituite secondo quanto consentito dall'ordinamento giuridico vigente.

- 4.42 Infine, si ritiene che la medesima comunità energetica, caratterizzata da un unico statuto, possa identificare una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a un'area sottesa ad una cabina primaria, per la valorizzazione dell'autoconsumo. Ciò consente di conciliare l'esigenza di valorizzare l'autoconsumo con tutte le altre diverse finalità, indipendenti dalla richiamata area geografica, che una comunità può perseguire. Pertanto, un'unica comunità energetica può realizzare diverse configurazioni per l'autoconsumo diffuso.

S5. *Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso? Perché? Si ritengono necessarie altre precisazioni nei casi in cui viene ipotizzato un generale rimando a quanto già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel o alle Regole Tecniche del GSE? Quali e perché?*

Il modello regolatorio per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso

- 4.43 Tutte le configurazioni per l'autoconsumo di cui al punto 4.23 sono caratterizzate dalla presenza di clienti finali e di produttori che immettono e prelevano energia elettrica da una rete elettrica per il tramite del corrispondente punto di connessione identificato dal codice POD, in corrispondenza del quale sono disponibili i dati di misura. All'interno di tali configurazioni possono essere presenti SSPC per i quali si rimanda al Capitolo 2 e al TISSPC.
- 4.44 Per tutte le configurazioni per l'autoconsumo di cui al punto 4.23, come già evidenziato nell'avvio di procedimento di cui alla deliberazione 120/2022/R/eel, l'Autorità intende confermare il modello regolatorio virtuale già implementato con la deliberazione 318/2020/R/eel poiché esso, per i motivi già richiamati ai punti 4.4 e 4.5, consente di valorizzare l'autoconsumo diffuso in modo efficiente garantendo a tutti i clienti finali e ai produttori di mantenere i propri diritti attualmente salvaguardati e i propri doveri. Naturalmente, tale modello regolatorio dovrà essere adattato alle nuove disposizioni normative subentrate. Pertanto, nel seguito vengono delineate le innovazioni ipotizzate, per il modello regolatorio virtuale, rispetto a quanto già vigente.
- 4.45 Innanzitutto, il modello regolatorio virtuale consente a ogni cliente finale e a ogni produttore facenti parte delle configurazioni (o la cui energia elettrica rileva ai fini della quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata) di scegliere in totale autonomia la propria società di vendita al dettaglio e/o il proprio intermediario commerciale. Ciò fa sì che ogni cliente finale acquisti l'energia elettrica prelevata accettando l'offerta commerciale che ritiene più opportuna, in totale autonomia, versando le componenti tariffarie a copertura dei costi di trasmissione e di

distribuzione nonché degli oneri generali di sistema (questi ultimi, infatti, non sono esonerati dai decreti legislativi 199/21 e 210/21¹⁷). Eventualmente, ma non necessariamente, tali clienti e produttori possono scegliere di condividere il medesimo intermediario commerciale (che, nel caso di una comunità energetica, potrebbe essere la comunità stessa, essendo un soggetto giuridico).

- 4.46 Parallelamente, occorre identificare un soggetto referente che si rivolga al GSE ai fini della valorizzazione dell'autoconsumo diffuso e dell'erogazione degli incentivi (ove spettanti). Allo scopo, si ritiene che il soggetto referente:
- nel caso dell'autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" ovvero del cliente attivo "a distanza", sia l'autoconsumatore/cliente attivo;
 - nel caso dei gruppi di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente e nel caso dei gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente, sia un produttore scelto dal gruppo o il legale rappresentante dell'edificio o condominio (se presente ai sensi della normativa vigente);
 - nel caso delle comunità energetiche, sia la comunità stessa, essendo essa stessa un soggetto giuridico.
- 4.47 Per quanto riguarda le modalità operative per l'individuazione del soggetto referente, nonché le modalità con cui esso si interfaccia con il GSE, si rimanda a quanto già attualmente previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel e dalle Regole Tecniche del GSE, con un'unica eccezione relativa alle comunità energetiche. Per queste ultime, infatti, si ritiene opportuno tenere conto delle richieste formulate dagli operatori durante i primi anni di applicazione della deliberazione 318/2020/R/eel al fine di incrementare la flessibilità concessa alle comunità medesime: più in dettaglio, si ritiene opportuno concedere alla comunità energetica la possibilità di demandare il proprio ruolo di referente a un soggetto terzo (ad esempio un produttore non necessariamente facente parte della comunità, ma responsabile della gestione di almeno un impianto di produzione nella disponibilità della comunità energetica) a condizione che il mandato sia esplicito anche in relazione alla sua durata e/o alle condizioni di rinnovo.
- 4.48 Per quanto riguarda le modalità con cui il referente chiede al GSE l'applicazione del modello regolatorio virtuale, si ritiene opportuno che il GSE aggiorni le proprie procedure tenendo conto delle innovazioni derivanti dai decreti legislativi 199/21 e 210/21 nonché di quanto ipotizzato nel presente documento, a partire dalle medesime considerazioni ed ai medesimi principi già esposti nella deliberazione 318/2020/R/eel a cui si rimanda. Si ritiene, altresì, che vi siano i presupposti per semplificare le modalità di individuazione dei punti di connessione da inserire nella configurazione per l'autoconsumo diffuso: infatti, sulla base delle mappe rese

¹⁷ L'unico caso in cui viene esonerata l'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema nell'ambito delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso è il caso dell'energia elettrica da fonti rinnovabili per la produzione di idrogeno verde. Tuttavia, tale disposizione, prevista dall'articolo 23 del decreto-legge 36/22, necessita di un apposito decreto del Ministro della Transizione Ecologica prima di trovare attuazione.

disponibili dai gestori di rete (e, appena possibili, fruibili anche dal sito internet del GSE), i referenti possono indicare nel portale del GSE i punti di connessione, con i relativi codici POD, che, previo mandato da parte dei rispettivi titolari, intendono inserire nella configurazione. A questo punto è cura del GSE, con l'ausilio delle imprese distributrici¹⁸, effettuare la verifica di appartenenza all'area sottesa alla medesima cabina primaria, senza necessità di ulteriore coinvolgimento da parte del referente.

S6. *Si ritiene necessario riportare ulteriori considerazioni in merito all'individuazione del soggetto referente e alle modalità con cui quest'ultimo si interfaccia con il GSE, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo intercorsa? Perché?*

4.49 Il GSE, nell'ambito del modello regolatorio virtuale, deve:

- a) quantificare l'energia elettrica autoconsumata su base oraria;
- b) ripartire l'energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione;
- c) determinare la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (non necessariamente applicata a tutta l'energia elettrica autoconsumata);
- d) determinare l'incentivo ove spettante (non necessariamente applicato a tutta l'energia elettrica autoconsumata).

4.50 Per quanto riguarda la finalità *sub a)*, cioè la quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata su base oraria, si ritiene che il GSE proceda come già attualmente previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel. Pertanto, per ogni ora, l'energia elettrica autoconsumata è pari al minimo tra la somma dei prelievi di energia elettrica dei clienti finali facenti parte della configurazione (o che hanno rilasciato la liberatoria per l'utilizzo dei loro prelievi, ove consentito) e la somma delle immissioni di energia elettrica dei produttori facenti parte della configurazione (o dei produttori terzi ove previsti). Ai fini di questo calcolo, in coerenza con quanto già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel, non rileva l'energia elettrica destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari di centrale per la quale non vengono applicate le tariffe e i corrispettivi normalmente applicati all'energia elettrica prelevata (si rimanda, al riguardo, alla deliberazione 109/2021/R/eel e ai relativi seguiti).

4.51 Per le finalità di cui al punto 4.50, si ritiene opportuno fare riferimento ai dati di misura dell'energia elettrica effettivamente immessa e prelevata, senza maggiorazioni delle perdite, come già attualmente previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel. Ciò rappresenta una semplificazione in quanto, in linea di principio, l'energia elettrica immessa in rete in un determinato punto non coincide, per effetto delle perdite di rete (ed eventualmente di trasformazione se cambia il livello di tensione), con quella prelevata. Tuttavia, si ritiene che tale

¹⁸ Ad esempio, il GSE potrebbe attivare un canale automatico con le imprese distributrici tramite il quale viene riscontrata la corrispondenza tra i POD e le aree convenzionali sottese alla medesima cabina primaria.

semplificazione sia accettabile anche perché, nella regolazione vigente, i segnali afferenti alle perdite di rete vengono già trasferiti ai clienti finali e ai produttori, seppur su base media nazionale, tramite la maggiorazione dell'energia immessa o la maggiorazione dei corrispettivi applicati all'energia elettrica prelevata.

- 4.52 Per le finalità di cui al punto 4.50 occorre precisare come viene trattata l'energia elettrica prelevata dai sistemi di accumulo ai fini della successiva immissione. Al riguardo, la deliberazione 318/2020/R/eel si limitava a escludere tale energia dal calcolo dell'energia elettrica autoconsumata in quanto per essa già non vengono applicate le componenti tariffarie tipicamente applicate ai prelievi (si rimanda, al riguardo, alla deliberazione 109/2021/R/eel e ai relativi seguiti): tuttavia, nel caso delle comunità energetiche rinnovabili, succedrebbe che l'energia elettrica immessa da fonti rinnovabili, assorbita da un sistema di accumulo non integrato nell'impianto di produzione medesimo e successivamente re-immessa, non verrebbe mai considerata ai fini dell'autoconsumo (in quanto il sistema di accumulo non è classificato tra gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili¹⁹), il che potrebbe rappresentare un ostacolo alle azioni di *time shifting* nelle configurazioni di autoconsumo. La soluzione concettualmente preferibile sarebbe quella di considerare, ai fini della quantificazione dell'autoconsumo, anche l'energia elettrica rilasciata dai sistemi di accumulo dopo l'azione di *time shifting*: tuttavia, ciò richiederebbe l'implementazione di algoritmi o di soluzioni convenzionali per identificare la sola parte dell'energia assorbita dai sistemi di accumulo derivante da impianti facenti parte della configurazione per l'autoconsumo e destinata alla successiva immissione. In alternativa, per semplicità amministrativa, si potrebbe considerare, ai fini della quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata, solo l'assorbimento dei sistemi di accumulo moltiplicato per un rendimento medio del ciclo di carica/scarica derivante da letteratura tecnica o comunicato al GSE dagli operatori. Non verrebbe quindi considerata l'energia elettrica rilasciata dai medesimi sistemi di accumulo. Tale procedura consentirebbe di tenere conto “in anticipo” dell'azione di *time shifting* (nell'ipotesi che essa sia effettuata nei confronti di membri della configurazione che include l'accumulo) evitando complicati algoritmi, e comunque evitando di includere nell'autoconsumo le perdite del ciclo di carica/scarica dell'accumulo.
- 4.53 L'implementazione della soluzione operativa prospettata nel punto 4.52 comporterebbe che l'energia elettrica autoconsumata sia, più precisamente, pari al minimo tra:
- la somma dei prelievi di energia elettrica dei clienti finali facenti parte della configurazione (o che hanno rilasciato la liberatoria per l'utilizzo dei loro prelievi ove consentito) e del prodotto tra il valore assoluto dell'energia elettrica prelevata dai sistemi di accumulo ai fini della successiva immissione in rete e il rendimento medio del ciclo di carica/scarica dell'accumulo,

¹⁹ Questo problema non sarebbe presente nel caso delle comunità energetiche di cittadini, per le quali la normativa non prevede vincoli di fonte.

escludendo l'energia elettrica destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari di centrale

- la somma delle immissioni di energia elettrica dei produttori facenti parte della configurazione (o dei produttori terzi ove previsti).

4.54 Per la quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata, infine, non rilevano i dati di misura dell'energia elettrica prodotta e consumata. In altri termini, se all'interno della configurazione è presente un SSPC, l'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata dal medesimo resta a beneficio del SSPC, mentre rileva per l'autoconsumo diffuso l'energia elettrica immessa e prelevata nella medesima ora.

S7. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata su base oraria? Si condivide la proposta semplificata riportata nel caso di sistemi di accumulo? Perché?

4.55 Per quanto riguarda la finalità *sub b)*, cioè la ripartizione dell'energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione, si ritiene opportuno riprendere e puntualizzare i principi già insiti nella deliberazione 318/2020/R/eel.

4.56 Innanzitutto, occorre individuare la finalità della ripartizione, distinguendo tra la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata e l'applicazione degli incentivi.

4.57 Ai soli fini della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, per le motivazioni già insite nella deliberazione 318/2020/R/eel e riprese nel seguito, si rende necessario ripartire l'energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione solo nel caso di gruppi di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente e di gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente. La ripartizione, in particolare, verrebbe effettuata innanzitutto per livello di tensione, escludendo l'energia elettrica immessa dagli impianti non ubicati nell'edificio o nel condominio a cui è riferito il gruppo. Più in dettaglio, l'energia elettrica autoconsumata per livello di tensione sarebbe pari, in ogni ora, al minimo tra la somma dell'energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell'energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione aventi un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione cui è connesso l'impianto di produzione. Qualora vi siano più impianti di produzione la cui produzione è immessa a diversi livelli di tensione, l'energia elettrica autoconsumata è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti connessi al più basso livello di tensione e fino a concorrenza dei prelievi a pari o più basso livello di tensione: l'energia elettrica condivisa è, in tal modo, suddivisa in relazione al livello di tensione a cui sono connessi gli impianti di produzione che assumono rilievo per il calcolo. Qualora servisse ripartire, per singolo impianto di produzione, l'energia elettrica autoconsumata per livello di tensione, quest'ultima verrebbe attribuita in funzione della data crescente di entrata in esercizio di ciascun impianto di

produzione. Si noti che, come già avviene ai fini dell'applicazione della deliberazione 318/2020/R/eel, potrebbe capitare che la somma dell'energia elettrica autoconsumata per livello di tensione sia inferiore al totale dell'energia elettrica autoconsumata: ciò si verifica, ad esempio, se l'impianto di produzione è connesso in bassa tensione mentre le unità di consumo sono connesse in media tensione. Ciò si verifica, altresì, nel caso in cui l'impianto di produzione non è ubicato nell'edificio o nel condominio a cui è riferito il gruppo. Tale risultato è coerente con la finalità per cui l'energia elettrica autoconsumata viene ripartita ai fini della valorizzazione dell'autoconsumo medesimo, come sarà meglio chiarito nel seguito.

- 4.58 Ai fini della corretta applicazione degli incentivi che verranno definiti con apposito decreto del Ministro della Transizione Ecologica, occorre ripartire l'energia elettrica autoconsumata per singolo impianto di produzione poiché ciascuno di essi potrebbe beneficiare di un proprio incentivo (ad esempio distinto per fonte o taglia o per data di entrata in esercizio) oppure poiché alcuni impianti non beneficiano di incentivi (ad esempio alcuni impianti esistenti) oppure poiché alcuni impianti esistenti continuano a beneficiare del proprio incentivo già assegnato e non di quello specifico per le configurazioni di autoconsumo. Il compito dell'Autorità, comunque, non è quello di definire e assegnare gli incentivi ma quello di porre le basi affinché gli incentivi possano essere applicati correttamente. Allo scopo, come già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel, si ritiene che l'energia elettrica autoconsumata sia ripartita in funzione della data crescente di entrata in esercizio degli impianti di produzione (siano essi nuovi o esistenti). Ciò consente di evitare che impianti di produzione oggetto di nuova realizzazione riducano l'entità dell'autoconsumo (e quindi l'incentivo eventualmente associato) spettante a impianti già in esercizio.

<p>S8. <i>Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della ripartizione dell'energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione? Perché?</i></p>

- 4.59 Per quanto riguarda la finalità *sub c)*, cioè la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, si ritiene opportuno riprendere e puntualizzare i principi già insiti nella deliberazione 318/2020/R/eel, come nel seguito declinato.

- 4.60 Nel caso dell'autoconsumatore individuale "a distanza" tramite la rete di distribuzione esistente, si ritiene che l'autoconsumo comporti solo un mancato utilizzo della rete di alta e altissima tensione. Infatti, in tale fattispecie la rete elettrica di distribuzione verrebbe utilizzata né si può assumere, in generale, una riduzione dei costi correlata ai minori transiti o alle minori perdite di rete. Pertanto, la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata oraria si ritiene possa essere convenzionalmente posta pari alla più alta tariffa di trasmissione applicata ai clienti finali connessi alle reti di distribuzione, pari a 7,78 €/MWh (valori 2022). Invece, nel caso dell'autoconsumatore individuale "a distanza" tramite linea diretta che ha scelto di avvalersi della regolazione prevista per le forme di autoconsumo che

utilizzano la rete di distribuzione esistente, non viene applicata la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 199/21.

4.61 Nel caso dei gruppi di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente e di gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente, si ritiene che l'autoconsumo comporti un mancato utilizzo della rete di alta e altissima tensione e, qualora esso sia imputabile a impianti di produzione ubicati nell'edificio o nel condominio a cui è riferito il gruppo, anche un sostanziale ridotto utilizzo delle reti di distribuzione. Pertanto, la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata oraria si ritiene possa essere convenzionalmente posta pari alla somma de:

- il valore più elevato della tariffa di trasmissione applicata ai clienti finali connessi alle reti di distribuzione, pari a 7,78 €/MWh (valori 2022);
- il valore più elevato della componente variabile della tariffa di distribuzione definita per le utenze per altri usi in bassa tensione – BTAU, pari a 0,59 €/MWh (valori 2022), limitatamente alla parte dell'energia elettrica autoconsumata oraria imputabile agli impianti di produzione ubicati nell'edificio o nel condominio a cui è riferito il gruppo.

Inoltre, verrebbe riconosciuto un ulteriore importo pari alla somma, per livello di tensione, dei prodotti tra l'energia elettrica autoconsumata per livello di tensione di cui al punto 4.57, il coefficiente delle perdite evitate C_{PR} corrispondente al livello di tensione e il prezzo zonale orario Pz. A sua volta, il coefficiente delle perdite di rete evitate (C_{PR}) è pari a:

- a) 1,2% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto della produzione di impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in media tensione;
- b) 2,6% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto della produzione di impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in bassa tensione.

Quest'ultimo elemento valorizza il fatto che l'energia elettrica autoconsumata per livello di tensione consente di evitare anche le perdite di rete dell'ultimo tratto di rete, non già riconosciute dalla regolazione vigente tramite la maggiorazione della quantità di energia elettrica immessa ai fini del dispacciamento. Non viene pertanto riconosciuto in relazione all'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione non ubicati nell'edificio o nel condominio a cui è riferito il gruppo, né in relazione all'energia elettrica immessa ad un livello di tensione e prelevata a un più elevato livello di tensione (per la quale, pertanto, si avrebbe un incremento delle perdite per effetto dell'aumento del livello di tensione). Quanto qui esposto meglio giustifica le considerazioni di cui al punto 4.57.

4.62 Nel caso delle comunità energetiche, si ritiene che l'autoconsumo comporti solo un mancato utilizzo della rete di alta e altissima tensione. Infatti, in tale fattispecie la rete elettrica di distribuzione verrebbe utilizzata né si può assumere, in generale, una riduzione dei costi correlata ai minori transiti o alle minori perdite di rete. Pertanto, la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata oraria si ritiene possa essere convenzionalmente posta pari alla più alta tariffa di trasmissione

applicata ai clienti finali connessi alle reti di distribuzione, pari a 7,78 €/MWh (valori 2022). Rispetto a quanto attualmente previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel, non verrebbe più riconosciuto il valore della componente variabile della tariffa di distribuzione definita per le utenze per altri usi in bassa tensione – BTAU, in quanto la valorizzazione dell’autoconsumo per le comunità energetiche non è più limitato alla sola area sottesa alla medesima cabina secondaria.

- 4.63 Qualora la configurazione per l’autoconsumo diffuso di cui al presente Capitolo fosse realizzata all’interno di un SDC, si ritiene che non debba essere applicata la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, in quanto tale valorizzazione è già insita nelle modalità di gestione del SDC. Infatti, il gestore del SDC non applica ai propri utenti le tariffe di trasmissione e di distribuzione definite dall’Autorità, ma le tariffe appositamente definite a copertura dei propri costi (che includono i corrispettivi per il servizio di trasmissione applicati solo in relazione ai punti di interconnessione con la rete esterna): pertanto, eventuali riduzioni dei costi derivanti dall’autoconsumo sono già introitati nelle tariffe di trasporto autonomamente definite.
- 4.64 Si evidenzia, altresì, che anche l’energia elettrica scambiata dagli impianti di produzione in scambio sul posto (che, a differenza dell’articolo 42bis del decreto-legge 162/19, non sono esclusi dalle nuove configurazioni per l’autoconsumo diffuso) deve essere esclusa dalla quantità di energia elettrica avente diritto alla valorizzazione dell’autoconsumo, poiché per essa sono già previste forme di restituzione della parte variabile delle tariffe di trasmissione e di distribuzione, come se l’energia scambiata non fosse mai stata immessa e prelevata.
- 4.65 Pertanto, nei casi di cui ai punti 4.63 e 4.64, la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata spetta solo a una parte dell’energia elettrica complessivamente autoconsumata.
- 4.66 La valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata qui prospettata può essere aggiornata nei prossimi anni, in funzione di ulteriori evidenze relative agli effetti dell’autoconsumo sul sistema elettrico. Allo scopo, già con la deliberazione 318/2020/R/eel, l’Autorità ha incaricato RSE di effettuare uno studio, tuttora in corso, sulle modalità più efficienti per la massimizzazione dell’energia autoconsumata e sugli effetti tecnici ed economici delle medesime configurazioni, individuando gli eventuali effetti dell’autoconsumo sul sistema elettrico e dando priorità ai costi di dispacciamento, anche con riferimento ai casi in cui nelle configurazioni di autoconsumo sono presenti sistemi di accumulo.

<p>S9. <i>Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata? Perché?</i></p>
--

- 4.67 Per quanto riguarda la finalità *sub d)*, cioè la determinazione dell’incentivo ove spettante, si rimanda all’apposito decreto del Ministro della Transizione Ecologica a cui il decreto legislativo 199/21 attribuisce tale ruolo. Per quanto riguarda gli

interventi di competenza dell'Autorità, si ritiene sufficiente la definizione delle modalità di ripartizione della quantità di energia elettrica autoconsumata per impianto (vds punto 4.58).

- 4.68 Si ricorda che l'incentivo che verrà appositamente previsto dal Ministro della Transizione Ecologica per l'energia elettrica oggetto di autoconsumo diffuso (nel senso esplicito nel presente Capitolo) troverà applicazione solo per impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/21 (cioè dal 16 dicembre 2021)²⁰. Pertanto, l'energia elettrica a cui spetta l'incentivo potrebbe essere un sottoinsieme dell'energia elettrica complessivamente autoconsumata.
- 4.69 Al riguardo, con il termine potenza si intende la potenza attiva nominale, pari alla somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto; a sua volta, la potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva espressa in MW (calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale) erogabile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario. Nel caso di impianti fotovoltaici, la potenza nominale è pari al minimo tra il valore della potenza nominale dei pannelli fotovoltaici e il valore della potenza nominale dell'inverter.

S10. Si ritiene che debbano essere rappresentati altri aspetti afferenti all'applicazione degli strumenti incentivanti, per quanto di competenza dell'Autorità? Quali e perché?

- 4.70 Come già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel, si ritiene opportuno che il GSE eroghi al referente la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata e gli incentivi qualora spettanti, dandone separata evidenza, secondo modalità autonomamente definite nelle proprie Regole Tecniche.
- 4.71 Come previsto dai decreti legislativi 199/21 e 210/21, il referente è responsabile della ripartizione, ai membri del gruppo o della comunità, di quanto erogato dal GSE, sulla base di contratti di diritto privato.
- 4.72 Si evidenzia, infine, che l'accesso al ritiro dedicato per la cessione al GSE dell'energia elettrica immessa non è condizione necessaria per l'accesso a una configurazione per l'autoconsumo diffuso, ma rappresenta solo una facoltà alternativa al libero mercato. Qualora il referente avesse anche la qualifica di produttore per uno o più impianti di produzione per i quali trova applicazione il

²⁰ Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 17/22 e all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 50/22. Tali eccezioni rilevano solo ai fini dell'incentivazione, non anche ai fini della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.

ritiro dedicato, il GSE può prevedere di effettuare un'unica erogazione al referente comprensiva di tutte le partite a vario titolo spettanti, dandone separata evidenza.

Modalità per la messa a disposizione dei dati che rilevano ai fini della determinazione e della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata

- 4.73 Per quanto riguarda la messa a disposizione del GSE, da parte dei gestori di rete, dei dati misura necessari per la quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata, si rimanda a quanto già attualmente previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel, ivi incluso il caso in cui non siano ancora disponibili i dati di misura orari. Al riguardo, si intende anche confermare le disposizioni per la verifica del rispetto delle tempistiche per l'invio, da parte dei gestori di rete, dei dati di misura e delle informazioni necessari, di cui all'articolo 13 della deliberazione 318/2020/R/eel.
- 4.74 Inoltre, tutti i dati necessari per la quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata e della relativa valorizzazione, nonché per l'erogazione degli eventuali incentivi spettanti verranno resi disponibili dal GSE per il tramite di propri portali dedicati.
- 4.75 Si evidenzia, infine, che l'Autorità sta operando, compatibilmente con il proprio ruolo, affinché i dati di misura che rilevano per il calcolo dell'energia elettrica autoconsumata siano resi disponibili sul Portale Consumi e siano resi accessibili (nel rispetto delle norme in tema di *privacy*) anche ai referenti delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso.

S11. Si ritengono necessarie ulteriori precisazioni o disposizioni in merito alla messa a disposizione dei dati che rilevano ai fini della determinazione e della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata? Quali e perché?

Modalità per lo scorporo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata

- 4.76 L'articolo 32, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 199/21 prevede che l'Autorità definisca le modalità con le quali i clienti domestici possano richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta dell'energia elettrica condivisa, nel caso di configurazioni per l'autoconsumo da fonti rinnovabili.
- 4.77 Si ritiene che tale scorporo non possa essere inteso nel senso fisico del termine, cioè in termini di kWh, poiché comporterebbe rilevanti oneri amministrativi e impatti negativi tali da renderla non applicabile per diversi motivi. Innanzitutto esso comporterebbe rilevanti complessità gestionali, che potrebbero indurre le società di vendita a rinunciare ai clienti finali che fanno parte delle configurazioni per l'autoconsumo e presupporrebbe, altresì, la definizione di modalità di ristoro dei minori ricavi derivanti alle società di vendita per motivi a loro non imputabili (i ricavi associati all'energia immessa ai fini della condivisione dovrebbero, cioè,

essere utilizzati per compensare lo scorporo in bolletta operato dalle società di vendita al dettaglio).

- 4.78 Al riguardo, si evidenzia che, fino al 2008, erano previste forme di scorporo in bolletta nell'ambito dello scambio sul posto (*net metering*, con scorporo in bolletta di una quantità di energia pari al minimo tra l'energia elettrica prelevata e l'energia elettrica immessa dall'impianto di produzione); tale scorporo in bolletta è stato sostituito da soluzioni concettualmente simili al sopra richiamato modello regolatorio virtuale, a seguito dell'emergere delle predette criticità oltre che di ulteriori criticità associate alla mancata applicazione delle accise, delle addizionali regionali e provinciali e dell'imposta sul valore aggiunto all'energia scambiata con la rete.
- 4.79 Pertanto, si intende dare attuazione alla richiamata disposizione normativa prevedendo che, nel caso di clienti domestici che scelgano di avvalersi di tale modalità, il GSE, su indicazione del referente, eroghi la quota spettante a ciascun cliente domestico alla società di vendita al dettaglio di competenza anziché al referente medesimo.
- 4.80 Occorre tuttavia considerare che i clienti domestici sono liberi di scegliere la propria società di vendita al dettaglio e che tale società può variare nel tempo. Pertanto, per poter applicare quanto sopra rappresentato occorre che, a fronte dell'opzione esercitata da uno o più clienti domestici facenti parte della configurazione per l'autoconsumo diffuso, il referente ne dia evidenza al GSE, specificando anche le società di vendita al dettaglio con le quali ciascun cliente domestico ha un rapporto contrattuale in essere, nonché i criteri per la determinazione della parte della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata e degli incentivi spettante (eventualmente anche della valorizzazione dell'energia elettrica immessa qualora questa derivasse da regimi commerciali gestiti dal GSE e qualora fosse nella disponibilità del referente).
- 4.81 Inoltre, dovranno essere definite apposite modalità per permettere, da un lato, a tutte le altre società di vendita che dovessero subentrare a seguito di un cambio di fornitore di avere l'informazione circa la specificità di tali clienti nonché al GSE di avere tempestiva e aggiornata informazione della società di vendita, controparte commerciale di tali clienti. A tale fine, si ritiene opportuno il coinvolgimento del Sistema Informativo Integrato (SII).
- 4.82 A seguire, si ritiene opportuno che, su base mensile, il GSE eroghi alla società di vendita con cui ciascun cliente domestico ha un contratto in essere l'importo determinato nel rispetto delle istruzioni del referente (ovvero comunichi che non vi sono importi da erogare, in modo che la società di vendita ne sia a conoscenza). Per semplicità, si ritiene che tale importo mensile sia erogato direttamente dal GSE alla società di vendita, senza avvalersi del SII.
- 4.83 Al tempo stesso, poiché la società di vendita al dettaglio assume il ruolo di controparte del cliente domestico anche ai fini della valorizzazione dell'energia

elettrica autoconsumata e del relativo incentivo, si ritiene necessario fare in modo che la medesima società disponga di informazioni sufficienti per dare risposta a eventuali richieste formulate dal cliente.

- 4.84 Allo scopo, si ritiene opportuno evitare di trasmettere alla società di vendita tutte le informazioni rese disponibili dal referente ai fini della determinazione della parte della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata e degli incentivi spettante a ogni singolo cliente, in quanto risulterebbe particolarmente complesso e richiederebbe di mettere a disposizione delle società di vendita numerose informazioni di dettaglio. Si ritiene invece preferibile mettere a disposizione della società di vendita il nominativo e le informazioni di contatto del referente, in modo che, a fronte di richieste da parte del cliente domestico, la propria società di vendita possa indicare come contattare il referente ovvero possa interfacciarsi direttamente con il referente per conto del proprio cliente.
- 4.85 Una siffatta architettura, per quanto si ritenga essere la più semplice possibile per dare attuazione all'articolo 32, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 199/21, potrebbe comunque richiedere diversi mesi prima di poter essere implementata e, pertanto, non potrà essere disponibile fin dall'avvio della regolazione qui prospettata.
- 4.86 Per quanto concerne le necessità di esposizione nel documento di fatturazione (bolletta sintetica della disciplina Bolletta 2.0) delle informazioni di dettaglio degli importi scomputati, le modalità con cui queste informazioni sono rese disponibili al cliente finale, ai fini della necessaria trasparenza, saranno affrontate nell'ambito del procedimento di revisione della bolletta di cui alla deliberazione 549/2020/R/com e saranno parte di successive consultazioni.

S12. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito allo scomputo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?

Copertura dei costi sostenuti dal GSE per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata e per l'erogazione degli incentivi

- 4.87 In merito alla copertura dei costi sostenuti dal GSE, si ritiene opportuno confermare quanto già vigente ai sensi della deliberazione 318/2020/R/eel. Pertanto:
- i costi sostenuti dal GSE relativi all'erogazione del contributo di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa sono posti a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera g), del TIT;
 - i costi sostenuti dal GSE relativi all'erogazione degli incentivi che verranno definiti dal Ministro della Transizione Ecologica ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 199/21 sono posti a valere sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera b), del TIT.

4.88 Per quanto riguarda la copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE per l'attuazione di quanto previsto dai decreti legislativi 199/21 e 210/21 in merito alle configurazioni per l'autoconsumo diffuso si rimanda a eventuali valutazioni da parte del Ministro della Transizione Ecologica, in coerenza con quanto attualmente previsto nel decreto ministeriale 16 settembre 2020.

Sperimentazione di criteri di promozione dell'auto-bilanciamento

4.89 La sperimentazione dei criteri di promozione dell'auto-bilanciamento, di cui all'articolo 14, comma 10, lettera e), del decreto legislativo 210/21 viene demandata a un procedimento autonomo, avviato con la deliberazione 121/2022/R/eel. Nell'ambito di tale procedimento, è stato pubblicato il documento per la consultazione 392/2022/R/eel a cui si rimanda.

5. Conclusioni e seguiti

5.1 Al termine della presente consultazione, l'Autorità, a partire dagli orientamenti qui espressi, intende:

- 1) aggiornare il TISSPC, come ipotizzato nel Capitolo 2;
- 2) aggiornare il TISDC, come ipotizzato nel Capitolo 3;
- 3) predisporre un nuovo Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso (di seguito: TIAD), al fine di attuare quanto ipotizzato nel Capitolo 4.

5.2 Il TIAD potrebbe trovare applicazione fin dalla sua approvazione ma non potrebbe coesistere con gli strumenti incentivanti previsti, per le configurazioni per l'autoconsumo diffuso da fonti rinnovabili, dal decreto ministeriale 16 settembre 2020 in quanto quest'ultimo è stato definito dal Ministro per la Transizione Ecologica nell'ambito del quadro normativo di cui all'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 (in relazione a impianti di produzione fino a 200 kW ed essenzialmente fotovoltaici).

5.3 Si ritiene, pertanto, opportuno prevedere che, nelle more del nuovo decreto ministeriale recante gli incentivi per l'autoconsumo (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 199/21), possano coesistere due discipline:

- quella di cui alla deliberazione 318/2020/R/eel, a cui si possono sommare gli incentivi previsti dal decreto ministeriale 16 settembre 2020;
- quella di cui al TIAD, a cui si sommeranno gli specifici incentivi oggetto di prossima definizione.

In alternativa, si dovrebbe prevedere che il TIAD diventi operativo solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 199/21.

5.4 Il nuovo decreto ministeriale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 199/21 dovrà prevedere, altresì, le modalità di transizione e raccordo tra il vecchio e il nuovo regime, al fine di garantire la tutela degli investimenti avviati. Ciò consentirà

di far confluire nel TIAD le configurazioni costituite nel contesto di cui all'articolo 42bis del decreto-legge 162/19, in attuazione della deliberazione 318/2020/R/eel e del decreto ministeriale 16 settembre 2020, secondo modalità che dovranno essere delineate in funzione del contenuto di tale decreto.

- 5.5 Si precisa, infine, che il TIAD potrà trovare attuazione indipendentemente dal completamento del secondo procedimento previsto dalla deliberazione 120/2022/R/eel. Quest'ultimo, infatti, verrà sviluppato in un secondo momento entro la fine del 2023, ed è finalizzato a regolare gli aspetti attinenti ai diritti dei clienti finali rientranti nelle configurazioni di autoconsumo, comprendendo, tra l'altro, le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le relative modalità procedurali, anche tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 210/21.

S13. Si ritiene preferibile consentire, per un periodo di tempo limitato, la coesistenza delle due discipline come sopra richiamato, oppure prevedere che il TIAD diventi operativo solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 199/21? Perché?